



PROVINCIA DI
BELLUNO



**COMITATO TECNICO PROVINCIALE (CTP)
ai sensi della DGP n. 267 del 29.09.2010**

Argomento n. 1 in data 18/11/2020
PARERE N.6 DEL 18/11/2020

OGGETTO: Comune di Sedico (BL)

Piano di Assetto del Territorio – approvazione del piano ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004

CONSIDERATA la discussione svoltasi nella seduta odierna;
VISTA la relazione istruttoria dalla quale emerge quanto segue:

.PREMESSE

Il Comune di Sedico è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 599 del 12/02/1992 e successivamente modificato con molteplici varianti parziali.

Con deliberazione n. 9 del 12/03/2012 la Giunta Comunale ha adottato il Documento Preliminare (DP), il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e lo schema di accordo di pianificazione per procedere alla formazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) in copianificazione con la Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.

Con la stessa delibera è stato avviato il processo di concertazione e partecipazione sugli obiettivi del Documento Preliminare, sugli elaborati di piano in fase di predisposizione e sul Rapporto Ambientale Preliminare e, ai sensi della DGRV n. 791/2009. L'Autorità Regionale competente in materia di VAS si è espressa sul Rapporto Ambientale Preliminare e sul Doc. Preliminare con parere favorevole con prescrizioni n. 28 del 26/02/2014.

A seguito delle elezioni comunali del 25/05/2014, l'attuale Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20/02/2017, ha ritenuto di:

- fare propri e confermare il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare elaborati dalla precedente Amministrazione ed adottati con delibera Giunta Comunale n. 9 del 12/03/2012;
- proseguire il processo di formazione del PAT secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 14 della L.R. 11/2004, non più in copianificazione come inizialmente avviato;
- riprendere la procedura di concertazione e partecipazione prevista dalla L.R. 11/2004, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui alla già citata delibera Giunta Comunale n. 9/2012, che si è successivamente conclusa con DGC n. 96 del 29/10/2018.

Il Comune di Sedico ha adottato il PAT con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 05/11/2018, ed ha avviato la fase di pubblicazione del piano ai sensi del comma 3, art. 14 della LR 11/2004.

Il piano è stato depositato per 30 giorni presso la Segreteria del Comune, dal 13/11/2018 al 13/12/2018, con avviso pubblicato presso l'albo pretorio comunale il 13/11/2018 prot. n. 20858/6.1; è stato inoltre depositato presso la Segreteria della Provincia di Belluno, dal 23/11/2018 al 22/01/2019, con avviso di deposito pubblicato nell'albo il 23/11/2018 n. 772. Della pubblicazione è stata infine data notifica su due quotidiani locali (Il Gazzettino e il Corriere delle Alpi), sul sito web comunale e sul BURV n. 116 del 23/11/2018.

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it

C.F. - P. IVA 93005430256

pag.1/58

Provincia
di
belluno
dolomiti



La procedura di pubblicazione e deposito del PAT, pertanto, è avvenuta regolarmente e a seguito di essa sono pervenute n. 39 osservazioni, di cui una fuori termine.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 06/03/2019 ha formulato le proprie controdeduzioni a tutte le osservazioni presentate, anche a quelle pervenute fuori termine.

A seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni il Comune ha indetto una specifica CdS, conclusasi in data 20/05/2019, per integrare la documentazione del PAT in conformità al contenuto di alcune delle osservazioni accolte ed ottenere i pareri mancanti (es ULSS, Ente Parco PNDB, ecc.) ai fini dell'approvazione del piano.

Con nota pervenuta al prot. Prov. n. 12167 del 26/05/2020 il Comune di Sedico ha chiesto di riavviare il procedimento di approvazione del PAT in essere, ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004, facendo salva la documentazione di Piano precedentemente trasmessa. A seguito della modifica dell'art. 14 della LR 11/2004 apportata dalla LR 29/2019 i termini per l'approvazione del PAT sono stati ridotti a 120 giorni.

In data 26/08/2020 con prot. n. 20599 la Provincia ha inviato al Comune di Sedico copia del Parere n. 5 del 26/08/2020 del Comitato Tecnico Provinciale emesso ai sensi della DGP n. 267 del 29/09/2013, comunicando, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L.R. 11/2004 la sospensione del termine per l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), per un periodo di 90 giorni e la richiesta di integrazioni alla documentazione depositata.

La Provincia, con mail del 06/11/2020, ha condiviso con il Comune di Sedico alcune risultanze istruttorie relativamente al macro tema delle "aree non idonee a fragilità idraulica" e delle "aree di consolidato" in loc. Cal de Messa e Sommaival che sono state positivamente accettate dal Comune con successiva mail del 09/11/2020.

In data 23/10/2020 con note pervenute al prot. prov. n. 26647 e n. 26750, il Comune di Sedico ha inviato le integrazioni richieste; stante la complessità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 co. 5 della LR 11/2004 si tengono validi i 90 giorni di sospensione come comunicato dalla Provincia al Comune di Sedico con nota prot. n. 26995 del 28/10/2020.

I termini del procedimento riprendono, pertanto, dal 24/11/2020 e la data ultima per l'approvazione del PAT è il 22/12/2020.

Sul piano sono stati acquisiti i seguenti pareri, anche in sede di CdS comunale:

- parere di compatibilità idraulica della Regione Veneto Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità organizzativa Genio Civile di Belluno, prot. n. 403944 del 04/10/2018;
- parere di compatibilità sismica della Regione Veneto Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità organizzativa Genio Civile di Belluno, prot. n. 384100 del 21/09/2018;
- parere Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto prot. n. 413575 del 26/09/2019 relativo agli aspetti geologici del piano, allegato al parere VAS n. 5 del 27/01/2020 e confermato con prot. 323743 del 14/08/2020;
- parere della Regione Veneto Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali prot. n. 352953 del 07/08/2019 relativo agli aspetti forestali e alle terre di uso civico;
- parere motivato n. 5 del 27/01/2020 della Commissione Regionale VAS ai sensi della DGRV 791/2009 sul Rapporto Ambientale del PAT;
- Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica della Regione Veneto n. 80 del 05/06/2019 in merito alla validazione del Quadro conoscitivo;
- parere dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, prot. n. 25869 del 07/02/2019;



- parere dell'ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi acquisito al prot. comunale n. 8240 del 18/05/2019;
- parere ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno acquisito al prot. comunale 8273 del 18/05/2019;
- parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nella quale sono confluite le Autorità di bacino regionali e interregionali soppresse in esito al D.M. 294/2016, prot. n. 2684 del 17/05/2019, acquisito al prot. comunale 8275 del 18/05/2019;
- parere della Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo prot. n. 0487464 del 16/11/2020, acquisito al prot. prov. n. 28829 del 16/11/2020;
- parere della Regione Veneto Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità organizzativa Forestale di Belluno n. 455903 del 27/10/2020 relativo al vincolo idrogeologico e forestale con allegate "aree non vincolo";
- parere Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 463492 del 30/10/2020.

Con nota prot. 7714 del 27/03/2020 sono state chieste le valutazioni dei competenti settori della Provincia di Belluno.

.GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT

L'istruttoria provinciale viene svolta sugli elaborati cartacei e digitali inviati dal Comune di Sedico con nota prot. n. 20983 del 14/11/2018 ai fini della pubblicazione del PAT all'Albo provinciale e con nota prot. n. 14109 del 24/07/2019 ai fini della richiesta di approvazione del PAT stesso.

Ai fini dell'approvazione tali elaborati sono stati integrati con quelli inviati dal Comune a seguito della richiesta di integrazioni avvenuta con Parere del CTP n. 5 del 26/08/2020 pertanto si rinvia al contenuto della prescrizione n. 1 del presente documento.

Gli elaborati del PAT oggetto di approvazione risultano essere i seguenti, comprensivi dei relativi aggiornamenti come descritti al punto precedente:

- 1_AD_Relazione Tecnica Preliminare - Allegato: Dati Statistici
- 2_AD_Relazione Generale di Progetto
- 3_AD_Relazione Sintetica
- 4_AD_Norme Tecniche con Allegato A: ATO e Allegato B: PICT
- 5_AD_Relazione Quadro Conoscitivo
- 6_AD_Relazione Geologica - Allegato: VCG
- 7_AD_Relazione Agronomica
- 7a_AD_Rel. Agronomica - Allegato A: Allevamenti intensivi
- 7b_AD_Rel. Agronomica - Analisi del Sistema del Verde
- 7c_AD_Rel. Agronomica - Tavola dei Valori Naturalistici
- 8_AD_Relazione di Compatibilità Idraulica
- 9_AD_Relazione V.Inc.A con allegati F-G
- 10a_AD_Relazione V.Inc.A - All. Trasformabilità e Habitat
- 10b_AD_Relazione V.Inc.A - All. Trasformabilità e Habitat
- 10c_AD_Relazione V.Inc.A - All. Trasformabilità e Habitat
- 11_AD_Relazione V.Inc.A - All. Aree Natura 2000
- 12_AD_Tav. 01a - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- 13_AD_Tav. 01b - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- 14_AD_Tav. 01c - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale



- 15_AD_Tav. 02a – Carta delle Invarianti
- 16_AD_Tav. 02b – Carta delle Invarianti
- 17_AD_Tav. 02c – Carta delle Invarianti
- 18_AD_Tav. 03a – Carta delle Fragilità
- 19_AD_Tav. 03b – Carta delle Fragilità
- 20_AD_Tav. 03c – Carta delle Fragilità
- 21_AD_Tav. 04a – Carta delle Trasformabilità
- 22_AD_Tav. 04b – Carta delle Trasformabilità
- 23_AD_Tav. 04c – Carta delle Trasformabilità
- 24_AD_Tav. 05a – Carta Geolitologica sud
- 25_AD_Tav. 05b – Carta Geolitologica nord
- 26_AD_Tav. 06a – Carta Geomorfologica sud
- 27_AD_Tav. 06b – Carta Geomorfologica nord
- 28_AD_Tav. 07a – Carta Idrogeologica sud
- 29_AD_Tav. 07b – Carta Idrogeologica nord
- 30_AD_Tav. 08a – Carta della compatibilità idraulica
- 31_AD_Tav. 08b – Carta della compatibilità idraulica
- 32_AD_Tav. 08c – Carta della compatibilità idraulica
- 33_AD_Tav. 08d – Carta della compatibilità idraulica
- 34_AD_VAS - Rapporto Ambientale
- 35_AD_VAS - Allegato A - Mosaico della Pianificazione Vigente
- 36_AD_VAS - Sintesi non tecnica
- 37_AD_DVD Banche Dati Quadro Conoscitivo

Si tenga presente che, nel proseguire della relazione istruttoria, le prescrizioni vengono evidenziate in *corsivo*. In *barrato* il testo da stralciare, in *sottolineato* il testo da inserire. Per un migliore adeguamento del piano, le prescrizioni di carattere puntuale sono state numerate, quelle di carattere generale non sono numerate e sono evidenziate in *corsivo*; il loro rispetto è demandato al Comune nella gestione del piano.

VALUTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI

In data 26/08/2020 prot. n. 0020599 la Provincia ha inviato al Comune di Sedico copia del Parere n. 5 del 26/08/2020 del Comitato Tecnico Provinciale emesso ai sensi della DGP n. 267 del 29/09/2013, comunicando, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L.R. 11/2004 la sospensione del termine per l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), per un periodo di 90 giorni.

In data 23/10/2020 con note pervenute al prot. prov. n. 26647 e n. 26750, il Comune di Sedico ha inviato le integrazioni richieste.



| n. | Richiesta integrazione documentale | Valutazione integrazione |
|----|---|--|
| 1 | Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2004 relativamente agli immobili demaniali o di proprietà regionale, documentazione attestante l'acquisizione da parte del Comune, successivamente al deposito del PAT adottato, dell'assenso degli enti alle modifiche delle vigenti previsioni ovvero alle destinazioni d'uso proposte con il PAT adottato. In alternativa attestazione che non sono intervenute modifiche rispetto alle previsioni del PRG vigente. | Integrazione esaustiva. Presentata attestazione Responsabile area tecnica del 20/10/2020. |
| 2 | Integrazioni richieste dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della Regione Veneto con nota prot. n. 352953 del 07/08/2019 (allegato 1 al Parere CTP n. 5 del 26/08/2020) a seguito di accordo di collaborazione con la Provincia di Belluno. | Integrazione esaustiva. |
| 3 | <p>Integrazioni richieste dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto con nota prot. n. 323743 del 14/08/2020 pervenuta al prot. Provinciale n. 19776 del 17/08/2020 (allegato 2 al Parere CTP n. 5 del 26/08/2020) a seguito di accordo di collaborazione con la Provincia di Belluno, confermate nel parere VAS di cui al punto successivo.</p> <p>Si richiedono in particolare le seguenti integrazioni:</p> <p>3.1) Nel Quadro conoscitivo (tavola geomorfologica, tavola della compatibilità geologica se presente) e tav. 3 della fragilità devono essere correttamente riportate tutte le frane considerate nel progetto IFFI, in particolar modo la frana del M. Peron, che rappresenta la situazione di maggior dissesto in zona. Dovrà essere indicato correttamente l'ambito di frana, in conformità all'individuazione proposta nel progetto IFFI, come indicato nel parere rilasciato dalla Direzione Difesa del Suolo. Si chiede pertanto l'integrazione e la verifica delle tavole sopra indicate e della tavola 04 (per quanto riguarda in particolare la strategia di ridefinizione del margine del consolidato previsto dalle NTA) e della relazione geologica.</p> <p>3.2) Si modifichi la tav. 2 "Carta delle invarianti" allineando la legenda con le tipologie di invarianti indicate all'art. 7 delle NT inoltre, si riveda l'individuazione delle invarianti geologiche secondo quanto indicato e definito negli atti di indirizzo, inserendo ragionevolmente gli elementi che hanno una reale valenza/valore geologico e geomorfologico e verificando che ci sia corrispondenza tra la Relazione Geologica (elaborato n. 6), le Norme Tecniche (elaborato n. 4), la tav. 02 Carta delle Invarianti (elaborati n. 15, 16, 17) e le Banche Dati (elaborato n. 37). Si fa presente che alcuni elementi individuati come invarianti geologiche non possiedono le dovute</p> | Integrazione esaustiva. |



caratteristiche per essere definiti tali.

3.3) Si modifichi la tavola n. 03 "Carta delle Fragilità" rendendo coerenti *i termini di legenda (numeri o lettere) che individuano le aree idonee a condizione con quanto indicato all'art. 12.*

3.4) Integrare le aree raffigurate da pag. 49 a pag. 63 dell'elaborato "Allegato A: VCG" presente all'interno dell'elaborato 6 "Relazione geologica", con una specifica e dettagliata legenda, per una migliore lettura del documento. In particolare, in legenda dovranno essere indicate tutte le compatibilità geologiche, le situazioni di dissesto e le pericolosità PAI (idraulico, geologico e da valanga), oltre alle linee preferenziali di espansione produttiva, i servizi a standard di interesse comune di progetto, i lotti liberi e le aree di ridefinizione del margine.

3.5) Integrare le aree raffigurate nell'"Allegato A: VCG" presente all'interno dell'elaborato 6 "Relazione geologica", specificando la tipologia di condizione (come indicata nella tav. 03 delle Fragilità) in cui ricadono i consolidati dei vari abitati. Inoltre, si integri l'elaborato VCG evidenziando gli abitati per i quali la ridefinizione del margine ricade in aree "non idonee" e conseguentemente, per tali aree, si inseriscano dei limiti all'edificazione nella tavola 04 "Carta della trasformabilità".

Inoltre, da istruttoria d'ufficio:

3.6) Allineare i termini di legenda utilizzati per le aree soggette a dissesto nella tavola 03 "carta delle fragilità", facendoli corrispondere con quelli riportati all'art. 12 delle NT ed eventualmente modificare la banca dati.

3.7) Si rendano coerenti i codici delle aree indicate nelle tabelle 44 e 45 (pagine 191-195) dell'"Elaborato 8 - Relazione compatibilità idraulica" con quelli riportati nelle tavole 31,32,33 della "Carta della compatibilità idraulica", utilizzando per tutte le aree cartografate il codice identificativo ID riportato in tabella o utilizzando altro metodo univoco di identificazione; le aree a servizi a standard di interesse comune di progetto non sono numerate e quindi non è chiaro a quali aree indicate nella tabella 45 pag. 195 della "Relazione compatibilità idraulica" corrispondono. Mentre le aree di espansione produttiva sono indicate con codici diversi. Si Modifichi di conseguenza la banca dati.

3.8) A pag. 191 della Relazione di Compatibilità idraulica si dichiara che gli interventi previsti dal PAT sono 196 ma nelle tabelle che seguono e nei successivi



| | | |
|---|---|-------------------------|
| | <p>calcoli di invarianza idraulica sono elencati 226 interventi. Si chiarisca il numero totale degli interventi anche in relazione alle seguenti prescrizioni o integrazioni qui richieste.</p> <p>3.9) Nella tav. 31 ed in tabella n.45 a pag. 195 della Relazione di compatibilità idraulica, non è indicata una zona per servizi a standard di interesse comune di progetto indicata in tav. 04 e localizzata a Sedico alla fine di via Stadio, dietro le scuole. La stessa area non è individuata neanche nell'estratto cartografico di pag. 61 della Relazione Geologica. Modificare gli elaborati relativi alla VCI ed alla VCG inserendo tale area o eliminarla dalla tavola 04 e conseguentemente aggiornare la banca dati.</p> <p>3.10) Eventi Alluvionali 2018 A seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2018 è necessaria la verifica della compatibilità delle scelte di trasformazione previste dal PAT e indicate nella tavola 4 "Carta delle Trasformabilità", con l'idoneità delle aree alla loro trasformazione edificatoria. Si richiede, pertanto, di procedere ad una ricognizione dell'eventuale perimetrazione dei dissesti idraulici, geologici e valanghivi a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2018 integrando alcuni elaborati del PAT quali la carta della compatibilità geologica, la carta della fragilità, la valutazione di compatibilità geologica, la relazione idraulica e il quadro conoscitivo del piano inserendo il nuovo tematismo "eventi alluvionali 2018". Allo stato attuale delle conoscenze le aree di dissesto dovranno essere considerate "aree non idonee" fino a che in sede di Piano degli Interventi (PI) verranno fatti gli opportuni approfondimenti. E' necessaria anche un'integrazione della Relazione Generale di Progetto del PAT che documenti il percorso delineato.</p> | |
| 4 | <p>Integrazioni richieste dal parere VAS n. 5 del 27/01/2020 (allegato 3 al Parere CTP n. 5 del 26/08/2020) che ha espresso parere positivo a condizione che si ottemperino alle prescrizioni di cui al punto 1 prima dell'approvazione del piano.</p> | Integrazione esaustiva. |
| 5 | <p>Si inseriscano in tavola 01 i "siti contaminati o potenzialmente contaminati" di seguito elencati, come da parere interno reso dal Settore Acque e Ambiente nel corso dell'istruttoria di approvazione del PAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buzzati Sedico, via Agordina n. 3, Foglio 41 - Mapp. 221 2. Esso, via Feltre n. 104, Foglio 46 - Mapp. 409 3. TotalErg PV NI007073, Loc. Mas di Sedico, Foglio 28 - Mapp. 296 4. ENI, Via Agordina n. 2, Foglio 41 - Mapp. 767/768 | Integrazione esaustiva. |



| | | |
|---|---|-------------------------|
| 6 | <p>Il file shape delle zone di PRG (c1104061_Zone) presente nelle Banche Dati (BD) contiene alcune zone C2 e D per le quali è stato compilato il campo "Attuazione" con codice = 1 corrispondente all'indicazione di "Non attuato" che però sono state inserite in "area di urbanizzazione consolidata" ed altre zone C2, per le quali è stato compilato il campo "Attuazione" con codice = 2 corrispondente all'indicazione di "Attuato" che però non sono state inserite nelle "aree di urbanizzazione consolidata". Si verifichi l'effettivo stato di attuazione delle zone del PRG vigente e si provveda a modificarne di conseguenza l'indicazione nel DataBase oppure si modifichi il file shape b0402011_AreeUrbC inserendo o togliendo le diverse aree in base al loro effettivo stato di attuazione. A seguito di tali modifiche si integrino anche gli studi specialistici di compatibilità geologica VCG e idraulica VCI.</p> | Integrazione esaustiva. |
| 7 | <p>Individuare con apposito elaborato grafico quali sono le aree C2 di PRG che sono state ricomprese nel consolidato, documentandone l'effettivo stato di attuazione, e quali sono le aree produttive che il PAT ha riconvertito in consolidato residenziale, come indicato a pag. 59 della Relazione Generale di Progetto, per un totale di 41.797mq.</p> | Integrazione esaustiva. |
| 8 | <p>Premesso che l'art. 32 del PTCP riconosce come poli per gli insediamenti produttivi le aree vigenti negli strumenti urbanistici comunali (PRG/PAT/PATI) al momento dell'adozione del PTCP, comprese le varianti ancorché non ancora approvate ai sensi della L.R. 35/2002, si chiarisca, anche mediante adeguati estratti degli strumenti vigenti, se le aree produttive comprese nel territorio comunale ed in particolare quelle eventualmente sottese alle frecce di espansione indicate dal PAT, erano già individuate da strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTCP e quale sia il loro effettivo stato di attuazione. Si provveda di conseguenza a ratificare/integrare, qualora necessario, tutti gli elaborati grafici e documentali nei quali tali aree sono inserite, in primis la relazione generale di progetto (elaborato n. 02) nella quale, ai paragrafi 3.9 e 4.1, non risulta chiaro se le aree in oggetto siano esistenti o si configurino come nuove previsioni di PAT. Nel primo caso le previsioni di PAT non si configurano come ampliamenti per i quali verificare il rispetto del 10%, come disposto dall'art. 35 del PTCP. Nel secondo caso, ovvero qualora si rivelassero nuove aree previste dal PAT, si riveda il calcolo del dimensionamento produttivo togliendo dal totale delle aree produttive esistenti l'area relativa all'accordo di programma "Luxottica", ai fini del calcolo del possibile ampliamento del 10%, come da prescrizione n. 2 del parere CTP n. 4 del 22/02/2017. Il totale delle aree produttive esistenti, in ogni caso, deve</p> | Integrazione esaustiva. |



| | | |
|----|--|-------------------------|
| | <p>essere determinato dalle ZTO del vigente PRG e non dal consolidato produttivo individuato dal PAT che, in fase progettuale, potrebbe aver aumentato le aree con tale destinazione alzando così il valore di base da imputare nel calcolo. Si modifichino di conseguenza tutti gli elaborati nei quali tali informazioni sono riportate, come ad esempio il Rapporto Ambientale (elaborato n. 34).</p> <p>Si verifichi, con elaborato specifico, ed eventualmente si rettifichi, il dimensionamento del comparto produttivo in quanto, dai documenti del PAT, si rileva quanto segue: l'ampliamento dei poli produttivi corrisponde a 106.538mq, come indicato dal progettista, di cui 63.277mq relativi all'Accordo di Programma Luxottica (da conteggiare in sede di PAT come ampliamento, ai sensi del medesimo accordo) e 43.261mq conferma di PRG nonché corrispondenti alle 3 frecce di espansione presenti in tav. 04, come evidenziato a pag. 59 Relazione Generale di Progetto (elaborato n. 02). Tuttavia, sempre a pag. 59 della Relazione, viene dichiarato che 41.797mq di superficie produttiva vengono riclassificati in consolidato residenziale, sottraendoli dall'ampliamento totale di 106.538mq per una superficie totale di ampliamento prevista dal PAT di 64.741mq. Risulta pertanto che l'ampliamento totale residuo, considerando che 63.277mq sono già stati destinati all'area Luxottica, corrisponde a 1.464mq (64.741mq-63277mq Luxottica).</p> | |
| 9 | Si verifichi e precisi il corretto perimetro della ZTO "Luxottica" rispetto all'Accordo di Programma siglato in data 07/06/2017 | Integrazione esaustiva. |
| 10 | Nella Relazione Generale di Progetto (elaborato n. 02) viene effettuato il calcolo del trend demografico che stabilisce in 750 i nuovi abitanti che nel prossimo decennio si potrebbero insediare nel Comune di Sedico. Tali unità aggiuntive, come riportato a pag. 18 della stessa relazione, "saranno pertanto quelle che verranno considerate nel dimensionamento del PAT di cui al successivo capitolo". Successivamente, invece, si utilizza il residuo di PRG, ridotto del 20% per determinare il dimensionamento del piano in nuovi 1400 abitanti, il doppio rispetto al trend demografico in precedenza calcolato. Si chiarisca tale aspetto anche in relazione alla durata stimata del PAT considerando che nel decennio precedente il trend demografico era inferiore alle 700 nuove unità, come riportato nella stessa relazione. | Integrazione esaustiva. |
| 11 | Premesso che negli elaborati di piano, ed in particolare nella Relazione Generale di Progetto (elaborato n. 02), sono state riscontrate una serie di incongruenze in merito al dimensionamento, al consumo di suolo | Integrazione esaustiva. |



| | | |
|----|---|-------------------------|
| | <p>determinato dal progetto di piano, al consumo di SAU ed al residuo di PRG, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pag. 55 viene determinato il residuo di PRG in 410.000mc, distribuito su una superficie di 28ha, "sulla base delle zone a margine del consolidato non attuate o soggette a Piano Attuativo, oltre ai lotti liberi interni al consolidato" pertanto, nella sua totalità; - tale residuo, poi ridotto del 20% (329.000mc) come indicato alle pag. 55 e 56, viene interamente destinato alla strategia di completamento del margine (tabella pag. 68) portando di fatto a considerare "vuote" tutte le altre aree libere interne al consolidato di cui al punto precedente; - a pag. 60 viene indicato un "consumo di suolo attivabile sui "30 metri" variabile tra un massimo di 219.333mq a un minimo di 109.667mq", in aree esterne al consolidato con indice medio di 1mc/mq; - a pag. 70 per la verifica di coerenza tra la SAU e le previsioni di espansione del PAT si imputa come aree massime per la ridefinizione del margine una superficie di 182.800mq; - nella tabella 1 di pag. 70 per il calcolo della SAU le Espansioni di PRG esterne al consolidato sommano un valore di 184.223 mq <p>Alla luce di quanto sopra si definisca qual è il volume assegnato alla strategia di ridefinizione del margine e alle aree interne al consolidato non ancora attuate. Considerando che alla strategia di ridefinizione del margine il PAT assegna un indice fondiario medio di 1mc/mq, come indicato a pag. 60 della Relazione Generale di Progetto, si riformuli il dimensionamento, ed in particolare il rapporto SAUT ed il consumo di suolo stimato, anche in base alla quantità massima di consumo di suolo assegnata con DGRV 634/2020. Si correggano tutti gli elaborati di piano nei quali sono stati riportati i calcoli o i dati sopra citati, come ad esempio il Rapporto ambientale (elaborato n. 34).</p> | |
| 12 | <p>Si verifichi e documenti la coerenza del PAT con il nuovo PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020.</p> | Integrazione esaustiva. |

prescrizione n. 1

Gli elaborati che costituiscono il PAT sono quelli adottati e aggiornati con le integrazioni prodotte ed inviate dal comune in sede di risposta alle integrazioni richieste con parere del CTP n. 5 del 26/08/2020, come indicato alle pagine n. 3 e 4 del presente parere, dove gli elaborati aggiornati riportano l'indicazione "**APP. 2020**".

Vanno eventualmente aggiornati tutti gli elenchi relativi agli elaborati di piano presenti nei documenti di piano (Norme tecniche, Relazione di Piano) e, conseguentemente, le relative banche dati. Il riferimento al numero dell'elaborato dovrà essere riportato sul frontespizio/cartiglio dello stesso.



Si fa presente che in sede di invio delle integrazioni il Comune ha inoltrato anche l'elaborato "Relazione di adeguamento alle prescrizioni CTP 5 del 26.08.2020" nel quale sono state indicate le modalità di attuazione delle integrazioni e inserite alcune proposte di adeguamento del PAT a seguito del recepimento dei pareri dei diversi enti.

*Si prende atto dell'elaborato "Relazione di adeguamento alle prescrizioni CTP 5 del 26.08.2020" che si allega alla presente istruttoria (**allegato 14**) in quanto propone le modalità di adeguamento del PAT relativamente a diversi aspetti che verranno attuati dall'Amministrazione comunale in sede di sua definitiva stesura a seguito dell'approvazione.*

PARERI

Si prende atto che alcuni pareri necessari per l'approvazione del piano sono stati acquisiti dal Comune a seguito di Conferenza di Servizi la cui riunione decisoria si è tenuta in data 20/05/2019 con successiva determinazione conclusiva positiva, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, in data 24/05/2019 prot. Comune di Sedico 10359 del 29/05/2019, inviata alla Provincia con nota prot. 23280 del 29/07/2019.

Parere di compatibilità Idraulica

Sul PAT, prima della sua adozione, è stato acquisito il parere **favorevole con prescrizioni** sulla Valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della DGRV 2948/2009 e s.m.i., con nota rilasciata dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno prot. n. 403944 del 04/10/2018 (**allegato 1** parte integrante della presente relazione).

prescrizione n. 2

*Rimane in capo al Comune di Sedico la responsabilità dell'adeguamento degli elaborati del PAT al parere sopra indicato (**allegato 1** parte integrante della presente relazione).*

In sede di parziale accoglimento di alcune osservazioni il Comune di Sedico ha apportato delle modifiche agli elaborati di piano adottati ed in particolare alla tav. 03 "Carta delle fragilità" ed agli artt. 12 e 13 delle NT, enunciate nella delibera di controdeduzione (DCC n. 16 del 06/03/2019). Le stesse modifiche sono poi state valutate in una specifica CdS, conclusasi in data 20/05/2019. Le modifiche proposte agli Enti in sede di CdS, con particolare riferimento agli interventi ammessi per le nuove "aree non idonee a fragilità idraulica" e per quelle "idonee a condizione", hanno avuto parere negativo del Genio Civile (prot. n. 191061 del 15/05/2019), poi superato in sede di riunione decisoria del 20/05/2019 come da estratto verbale di seguito riportato:

- **REGIONE VENETO UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO**, rappresentato dall'ing. Roberto Dall'Armi - Direttore dell'U.O. Genio Civile di Belluno richiama le precedenti note n. 384100 del 21.09.2018 e n. 403944 del 04.10.2018, nonché il parere negativo espresso in data 15.05.2019 prot. 191061 acquisito al prot. com. 8151 del 16.05.2019, allegato al presente, a seguito del quale il Comune di Sedico ha inviato proposta di superamento del parere negativo con nota prot. com. 8288 del 18.05.2019. Esprime parere favorevole all'approvazione del Piano e ritiene di accogliere la proposta inoltrata, stralciando l'ultimo alinea successivo a "disciplina delle zone a pericolosità P3 del P.A.I." e prescrivendo che venga conseguentemente aggiornata la cartografia del Piano.

Pertanto le aree individuate dal Consiglio in sede di controdeduzione passano da "aree non idonee a fragilità idraulica" ad aree "idonee a condizione" alle quali si somma l'indicazione di "aree a fragilità idraulica" di cui all'art. 12 co. 7.

Fermo restando che alla delibera consiliare di controdeduzione non risultano allegati i necessari approfondimenti specialistici a supporto delle stesse controdeduzioni, peraltro non allegati



neppure alla Conferenza di Servizi, come evidenziato nel parere prot. n. 191061 del 15/05/2019 del Genio Civile, ai fini dell'approvazione del PAT tale procedura non risulta conforme alle disposizioni della LR 11/2004 riguardando una modifica approvata solo in CdS e non riadottata dal Consiglio, che non è poi stata ripubblicata trattandosi di una modifica del quadro conoscitivo adottato.

Il tema della sicurezza del territorio è un tema importantissimo per il comune di Sedico, come per altro per l'intera Provincia di Belluno che è costituita da un territorio molto fragile.

In generale il Piano degli Interventi costituisce un approfondimento delle analisi del PAT sulla base di specifici studi specialistici geologici e idraulici, riferiti ad un adeguato intorno geografico che permettono un approfondimento delle fragilità del territorio, in coerenza ed in attuazione del PAT stesso.

Pertanto, solo in sede di Piano degli Interventi potranno essere valutate dal Comune le modifiche previste dalla DCC n. 16 del 06/03/2019 di controdeduzione alle osservazioni e, in ogni caso, si prevede in questa sede una certa flessibilità del piano con la modifica dell'art. 13 co. 5 delle NT come di seguito indicato:

prescrizione n. 3

5. In sede di redazione del PI o di sue varianti è possibile aggiornare, modificare o meglio dettagliare le perimetrazioni Per le delle aree "non idonee" o "idonee a condizione", identificate inserite nella tav. 03 come "non idonee" o "idonee a condizione" a seguito della loro perimetrazione nella tav. 08 della compatibilità idraulica come aree soggette a pericolosità idraulica e non oggetto di specifica disciplina PAI, sia come limiti che come grado di classificazione e variazione della classe di compatibilità, previo parere favorevole del Genio Civile, a seguito di:

- verifiche ed analisi specifiche riferite ad un adeguato intorno,
- eventuali interventi di mitigazione idraulica e parere positivo da parte del Genio Civile
- eventuali aggiustamenti normativi dell'art. 12 commi 6 e 7 delle NT

potrà essere variata la classe di idoneità senza che ciò costituisca variante al PAT.

Valutazione di compatibilità sismica

Il comune di Sedico ricade in zona sismica 2, pertanto si è reso necessario acquisire il parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001.

L'Unità periferica del Genio Civile di Belluno con nota prot. 384100 del 21/09/2018 ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** (**allegato 2** parte integrante della presente relazione) per quanto attiene al profilo geomorfologico e per la compatibilità sismica, all'approvazione del PAT.

L'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno è stata supportata, per l'emissione del parere di competenza, dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo che ha emesso parere prot. 373784 del 14/09/2018, parte integrante del parere del Genio Civile (allegato 2).

prescrizione n. 4

*L'Amministrazione dovrà recepire integralmente, all'interno della documentazione di piano (Norme tecniche, relazioni, eventualmente elaborati grafici), i contenuti del parere di compatibilità sismica prot. n. 384100 del 21/09/2018 (**allegato 2** parte integrante della presente relazione) che hanno valenza prescrittiva a livello di PAT.*



Parere Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali

L'autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con prot. n. 0002684/7.5 del 17/05/2019 ha espresso il proprio parere **favorevole con prescrizioni** (*allegato 3 parte integrante della presente relazione*) in sede di Conferenza di Servizi decisoria convocata in data 20/05/2019.

La cartografia del PAT (tav. 1 – tav. 3) e le relative banche dati (vincoli aggiunti) sono adeguate ai contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente e sono stati inseriti anche gli aggiornamenti approvati con i Decreti Segretariali n. 54 del 03/11/2014 e n. 4 del 10/02/2015.

prescrizione n. 5

Rimane in capo al Comune di Sedico la responsabilità dell'adeguamento degli elaborati del PAT al parere sopra indicato (allegato 3 parte integrante della presente relazione).

Parere igienico sanitario

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – SISP Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha espresso il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 230 R.D. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie). Il parere prot. 25869 del 07/02/2019 (*allegato 4 parte integrante della presente relazione*), acquisito al prot. comunale n. 7563 del 08/05/2019) è favorevole ed è pervenuto al Comune di Sedico in sede di Conferenza di Servizi già richiamata.

Il parere dell'ULSS che le valutazioni di competenza potranno eventualmente essere rese in modo più articolato nei Piani degli Interventi, ambiti nei quali il Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà esprimersi ai sensi dell'art. 230 del TULLSS.

Parere Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

L'ente Parco, con nota acquisita al prot. comunale n. 8240 del 18/05/2019 ha espresso il proprio parere **favorevole con prescrizioni** (*allegato 5 parte integrante della presente relazione*) in sede di Conferenza di Servizi decisoria già richiamata.

prescrizione n. 6

Rimane in capo al Comune di Sedico la responsabilità dell'adeguamento degli elaborati del PAT al parere sopra indicato (allegato 5 parte integrante della presente relazione) ed in particolare alla nuova perimetrazione aggiornata con DPR 09/01/2008.

Parere ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno

Il Comune di Sedico ha convocato l'ARPAV alla Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 20/05/2019. In tale sede l'ARPAV ha espresso il proprio parere **favorevole con prescrizioni** (*allegato 6 parte integrante della presente relazione*) acquisito al prot. Comunale n. 8273 del 18/05/2019.

prescrizione n. 7

Rimane in capo al Comune di Sedico la responsabilità dell'adeguamento degli elaborati del PAT al parere sopra indicato (allegato 6 parte integrante della presente relazione).



Parere delle Regole

L'art. 14 della LR 26/1996 dispone che "gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell'assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito."

Nel Comune di Sedico non risultano presenti alcuni istituti regolieri o terreni soggetti ad istituti aventi sede in altro Comune.

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica e sulla valutazione di Incidenza Ambientale

Con parere motivato n. 5 del 27/01/2020 (**allegato 7** alla presente relazione), pubblicato sul sito web regionale, la Commissione Regionale VAS VINCA NUVV si è espressa ai sensi della DGRV n. 791 del 31/03/2009 sul Rapporto ambientale del PAT di Sedico, con prescrizioni da attuare nelle diverse fasi di vita del piano, alcune delle quali prima della sua approvazione.

prescrizione n. 8

*Per quanto riguarda le prescrizioni contenute nel parere si prende atto delle proposte di adeguamento indicate nell'elaborato "Relazione di adeguamento alle prescrizioni CTP 5 del 26.08.2020" (**allegato 14** alla presente istruttoria), ricordando che l'Amministrazione dovrà recepire integralmente all'interno della documentazione di piano (Norme tecniche, relazioni, eventualmente elaborati grafici) i contenuti del parere della VAS n. 5 del 27/01/2020 che hanno valenza prescrittiva a livello di PAT.*

Parere sul Quadro Conoscitivo e banche dati

Con Decreto n. 80 del 05/06/2019 è stato validato il Quadro Conoscitivo del PAT (**allegato 8** alla presente relazione) trasmesso dal Dipartimento Territorio della Regione Veneto.

prescrizione n. 9

Considerato che dal Dipartimento Regionale sono state segnalate delle anomalie, spetta all'Amministrazione Comunale l'adeguamento del QC alle indicazioni regionali contenute nella cartella AnomaliepostDecreto allegato al Decreto n. 80 e ai rilievi relativi alle banche dati nella presente istruttoria.

.VALUTAZIONI

Il Settore Urbanistica e Mobilità - servizio pianificazione ha condotto una ricognizione multidisciplinare in coordinamento con gli altri settori provinciali al fine di verificare:

1. La coerenza delle previsioni di piano con gli strumenti territoriali di carattere superiore (PTCP, ecc);
2. La coerenza delle previsioni di piano con leggi di settore specifiche (leggi agro-forestali, leggi sugli usi civici, normativa per le zone agricole, normativa sui piani di protezione civile, ecc.) e con l'attività di indirizzo per dimensionamento, standard, Superficie Agricola Utilizzata trasformabile, urbanizzazione consolidata e diffusa, edificabilità in zona agricola, grafie, ecc.);
3. Attuazione e norme di flessibilità del PAT, rapporto con PI e PUA;
4. Le osservazioni al PAT;



5. Le previsioni pianificatorie dei PAT/PAT dei comuni limitrofi, relativamente ai temi di confine;
6. Altri rilievi.

In relazione alla verifica di coerenza imposta dalla L.R. 11/2004, in fase di approvazione dei PAT/PAT, tra pianificazione comunale e sovraordinata, si evidenzia come tale verifica riguardi principalmente l'ambito delle strategie di tutela e sviluppo che attribuiscono allo strumento urbanistico contenuti di natura strutturale (art. 14 comma 6).

La Giunta provinciale, infatti, può procedere all'approvazione del piano solamente dopo aver accertato, sulla base di elementi oggettivi, che le scelte di piano siano conformi alla pianificazione di livello superiore, al quadro conoscitivo elaborato e che non compromettano la tutela delle invariati di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

La valenza della pianificazione sovraordinata è rafforzata dall'obbligo per i comuni di adeguare i propri strumenti con apposita variante entro un anno dall'approvazione di un piano superiore, mettendo pertanto a confronto le strategie territoriali con le nuove direttive al fine di conformarle a queste ultime.

Pertanto, qualora l'amministrazione comunale ritenga di modificare – rispetto al piano in esame - scelte di natura strutturale, prescrizioni o direttive (come l'inserimento di linee preferenziali dello sviluppo insediativo, nuove aree idonee al miglioramento della qualità urbana, nuovi programmi complessi, ecc.), andando ad incidere sugli obiettivi di sostenibilità del piano, dovrà necessariamente sottoporre tali modifiche ad una nuova valutazione ambientale, urbanistica e di compatibilità con la pianificazione sovraordinata da parte degli organi competenti, attraverso una procedura di variante al piano.

Va inoltre precisato che, ai sensi della DGRV n. 791 del 31/03/2009, queste varianti non rientrano nelle fattispecie che possono essere escluse dalla procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità alla VAS.

In tal senso, quindi, vanno considerate le variazioni alle strategie insediative e al dimensionamento del piano, in quanto incrementando o spostando volumi edificabili in ambiti del territorio differenti si rende necessario sia verificare l'attitudine del nuovo ambito ad accogliere anche la necessaria dotazione di aree e attrezzature per servizi, sia verificare l'effettiva tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed ambientale esistente, attività questa attribuita all'ente che approva il piano, al fine di garantire gli adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, previsti dalla legge urbanistica.

Si ritiene inoltre necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della L.R. 11/2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Sarà compito dei PI, in attuazione del disegno di PAT e coerentemente con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della L.R.11/2004, provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione degli assetti territoriali, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

In relazione alla coerenza del PAT col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con DGRV 1136 del 23/03/2010, va evidenziato che il piano territoriale individua nell'allegato B.2.1 "Ambiti ottimali di coordinamento" l'ambito n. 4 entro il quale è compreso il



territorio di Sedico insieme a quello di Santa Giustina, San Gregorio e Sospirolo, indicando come temi prioritari per il coordinamento della pianificazione comunale il sistema ambientale e rete ecologica, il sistema insediativo, il settore primario, l'artigianato e l'industria, il commercio e i servizi, i sistemi infrastrutturali e delle reti di comunicazione.

Il Comune di Sedico, adottando il PAT ai sensi dell'art.14 della L.R.11/2004 non ha coordinato la pianificazione con la Provincia, che potrà pertanto avvalersi, ai sensi del co. 5 dell'art. 5 del PTCP, della facoltà di dare prescrizioni vincolanti per garantire la coerenza tra livelli di pianificazione.

Per tutto quanto sopra esposto, l'approvazione del PAT di Sedico è subordinata al recepimento obbligatorio di tutte le prescrizioni vincolanti esposte e numerate nella presente relazione.

.ASPETTI GEOLOGICI

In seguito all'accordo di collaborazione tra Provincia di Belluno e Direzione Regionale Geologia e Georisorse (attuale Direzione Difesa del Suolo), siglato con nota n. 97782 del 28/02/2011, alla competente Direzione Regionale è stato richiesto di effettuare le valutazioni della documentazione geologica del quadro conoscitivo e degli aspetti geologici del progetto dei PAT.

Con nota prot. 413575 del 26/09/2019 allegata al parere motivato n. 5 del 27/01/2020 della Commissione Regionale VAS, la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha formulato una serie di osservazioni sugli elaborati geologici e sugli elaborati di analisi e di progetto del PAT, confermate con parere n. 323743 del 14/08/2020 (**allegato 9 parte integrante della presente relazione**).

prescrizione n. 10

*Il PAT dovrà essere integralmente adeguato al citato parere (**allegato 9** alla presente relazione).*

Per quanto riguarda le modifiche alle NT previste nel parere esse dovranno essere recepite come di seguito riportate, concordate con la Direzione Difesa del Suolo:

a. *Si Modifichi il co. 2 dell'art. 11 delle NT nel seguente modo:
2. La progettazione degli interventi...deve essere eseguita in base a quanto previsto dal ~~D.M. 14/1/2008~~ D.M. 17/1/2018. [...]*

b. *Si sostituisca il co. 5 dell'art. 11 delle NT con il seguente:
5. Il Piano degli Interventi ed i Piani Attuativi dovranno essere corredati da studi di microzonazione sismica di 2°/3° livello, come disposto dalle DGR 1572/2013 e DGR 899/2019. Lo studio di 2° livello, in particolare, dovrà segnalare gli elementi morfologici (orli di terrazzo, scarpate e creste) che possono determinare fenomeni di amplificazione sismica locale e individuare gli eventuali elementi e fenomeni di instabilità che dovranno essere adeguatamente verificati.*

Come da DGR 899/2019, il 2° livello verrà applicato a tutte le parti del territorio suscettibili di amplificazione sismica in cui si prevedano trasformazioni urbanistico-edilizie e incremento dei carichi urbanistici/insediativi. Tale approfondimento è altresì previsto per tutti gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa, nelle zone a servizi di interesse intercomunale e in quelle oggetto di accordi di programma con previsioni insediative o infrastrutturali.



Il 3° livello verrà applicato, in concomitanza con il 2° livello, nelle aree caratterizzate da potenziali effetti di instabilità, qualora le procedure semplificate per la stima dell'amplificazione sismica si dimostrano inadeguate e in caso di opere di rilevante interesse pubblico.

- c. Si modifichi il co. 1 dell'art. 12 delle NT nel seguente modo:
1. Il PAT suddivide il territorio comunale..., secondo la classificazione redatta dalla Regione del Veneto:
- aree idonee alle trasformazioni urbanistiche all'edificazione ...
 - aree idonee alle trasformazioni urbanistiche all'edificazione a condizione di ...
 - aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche all'edificazione.
- Si sostituiscano di conseguenza i termini "alle trasformazioni urbanistiche" con i termini "all'edificazione" in tutti gli altri riferimenti o citazioni presenti nel medesimo articolo e nelle NT.
- d. Si modifichi il co. 5 dell'art. 12 correggendo gli errori di sintassi e rendendo più chiaro il testo.
- e. Si modifichi il co. 6 dell'art. 12 nel modo seguente:
"[...] Tali aree includono una importante parte del territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata: [...]"

La strategia di ridefinizione del margine del consolidato così come definita dall'art. 31, ed in particolare le aree potenzialmente edificabili che da questa derivano, non sono state considerate nella VCI e nemmeno dichiarate come non rilevanti ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui alla DGRV 2948/2009.

prescrizione n. 11

Si prescrive che, in sede di gestione del piano ed in particolare di redazione del PI, l'individuazione delle aree interessate dalla ridefinizione del margine del consolidato nel limite dei 30m nonché l'edificazione delle diverse tipologie di aree sopra indicate (comprese le aree classificate a verde privato vincolato dall'attuale PRG), venga condizionata agli approfondimenti richiesti dalla DGRV 2948/2009 tenendo conto della funzionalità degli interventi in sede di VCI. Si precisa inoltre che l'edificazione dei lotti liberi per i quali è stata eseguita la valutazione di compatibilità idraulica determina il consumo del dimensionamento di piano.

Nella Relazione Geologica (elaborato n. 6) a pag. 61 viene indicata con colore viola, al pari delle aree produttive, l'ambito di rilocalizzazione residenziale di cui all'art. 30 co. 4 delle NT.

prescrizione n. 12

Si corregga l'individuazione di tale area come ambito di tipo residenziale.

prescrizione n. 13

Aggiungere all'art. 31 un nuovo comma 3bis che così recita: "Le trasformazioni conseguenti la ridefinizione del margine del consolidato, qualora ricadenti in aree caratterizzate da fragilità



geologiche e idrogeologiche, dovranno essere supportate da specifici studi specialistici che comprovino la possibilità di realizzare gli interventi”.

Si modifichi il co. 6 dell'art. 31 nel modo seguente:

6. A seguito della realizzazione dei bacini di laminazione [...] e riclassificate ai sensi dell'art. 13 co. 5, su conforme parere del Genio Civile [...]

prescrizione n. 14

Diversamente da quanto indicato a pag. 45 della "Relazione Geologica – Valutazione di Compatibilità Geologica" (elaborato n. 06) ripresentata in sede di integrazioni, si inseriscano negli estratti cartografici i limiti di ridefinizione del margine del consolidato previsti in tav. 04, di cui all'art. 31 delle NT, per i quali la strategia del PAT non prevede la ridefinizione del margine dei 30m.

A seguito della richiesta da parte della Provincia di Belluno nota prot. 26844 del 27/10/2020, la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto si è espressa con parere **favorevole con prescrizioni** n. 487464 del 16/11/2020, pervenuto al prot. provinciale n. 28829 del 16/11/2020 (**allegato n. 10 alla presente relazione**) sulle integrazioni richieste con parere del CTP n. 5 del 26/08/2020.

prescrizione n. 15

Il PAT dovrà essere integralmente adeguato al citato parere (**allegato 10 alla presente relazione**).

.ASPETTI FORESTALI E VINCOLO IDROGEOLOGICO

In seguito all'accordo di collaborazione tra la Provincia di Belluno e la Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, siglato con nota n. 246899 del 23/05/2011, la competente Direzione, collaborando con l'Unità Periferica Servizi Forestali Regionali di Belluno, ha approfondito alcuni aspetti forestali del territorio interessato dal PAT, dai quali emerge la necessità di alcuni allineamenti degli elaborati di piano con la normativa forestale regionale e statale.

A seguito di richiesta Provinciale (prot. 18335 del 14/06/2019) la Regione Veneto Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, con nota n. 352953 del 07/08/2019, acquisita al protocollo della Provincia n. 24647 del 08/08/2019, (**allegato 11, parte integrante della presente relazione**) ha richiesto una serie di integrazioni al Piano che sono state comunicate al Comune con parere CTP n. 5 del 26/08/2020. A seguito delle integrazioni inviate dal Comune, con le diverse note già citate nel presente documento, la Provincia di Belluno, con nota prot. prov. n. 26845 del 27/10/2020 ha richiesto la verifica delle integrazioni alla competente struttura regionale. A seguito di tale verifica è stato rilasciato, dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, il parere n. 463492 del 30/10/2020 (**allegato 12, parte integrante della presente relazione**) nel quale sono state dichiarate assolte le integrazioni indicate con il numero 1, 3, 4 e 5 e parzialmente assolte quelle relative al punto n. 2.

Nella Relazione agronomica (elaborato 07) nonché nell'allegato 07b "Analisi del sistema del verde", vengono segnalati una serie di alberi classificati come "monumentali" ma che di fatto non lo sono in quanto non sono stati ancora riconosciuti tali dalla normativa vigente in materia, L.10/2013 e LR 20/2002, quindi non compaiono nei relativi elenchi regionali e nazionali. Tali



alberi sono invece stati classificati in tavola 2 come "alberi di pregio/grandi alberi", recependo le indicazioni del precedente parere.

prescrizione n. 16

*Fermo restando la responsabilità del comune di Sedico in merito all'integrale adeguamento del proprio PAT ai citati pareri (**allegati 11 e 12** alla presente relazione), si provveda alla seguente prescrizione: Nelle Relazioni specialistiche di cui agli elaborati n. 07 e 07b, nonché nelle Norme Tecniche si espliciti la classificazione degli alberi sopra citati come "alberi di pregio", che potenzialmente potranno acquisire il titolo di "alberi monumentali" una volta attivata e conclusa da parte del Comune la procedura di cui alla LR 20/2002 e L. 10/2013.*

A seguito di richiesta Provinciale (prot. prov. n. 18333 del 14/06/2019), con nota n. 455903 del 27/10/2020, acquisita al protocollo della Provincia n. 26907 del 27/10/2020 l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Difesa del Suolo, Unità organizzativa Forestale di Belluno ha trasmesso il parere relativo al vincolo idrogeologico forestale (**allegato 13**, parte integrante della presente relazione) inviando gli shape file con le aree non soggette a vincolo idrogeologico.

prescrizione n. 17

*Le cartografie e le banche dati del PAT dovranno essere adeguate ai contenuti dello shape file citato nel parere (**allegato 13** parte integrante della presente relazione).*

1) Coerenza delle previsioni del PAT con la pianificazione di livello superiore.

Coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Si rinvia al parere dell'Autorità di Bacino rilasciato in sede di Conferenza di Servizi.

Coerenza con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Con DGRV n. 372 del 17/02/2009 è stato adottato il nuovo PTRC e con successiva DGRV n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata la Variante parziale n. 1 al PTRC, con attribuzione della valenza paesaggistica. Il nuovo PTRC è stato recentemente approvato con DGRV n. 62 del 30/06/2020, pubblicata nel BUR n. 107 del 17/07/2020.

Il PAT di Sedico è stato adottato in data antecedente all'approvazione del PTRC, pertanto, in fase di richiesta integrazioni avvenuta con CTP n. 5 del 26/08/2020, è stato richiesto al Comune di verificare e documentare la coerenza del PAT con il nuovo PTRC approvato.

A seguito delle integrazioni inviate dal Comune con note pervenute al prot. prov. n. 26647 e n. 26750 del 23/10/2020, è stata eseguita la verifica rispetto alla richiesta di integrazioni di cui al parere CTP n. 5 del 26/08/2020.

prescrizione n. 18

Si prende atto dell'adeguamento effettuato dal Comune e specificato nell'elaborato allegato 14 alla presente relazione, fermo restando che resta in capo al Comune di Sedico la responsabilità dell'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo PTRC.

A tale proposito il Comune dovrà adeguare alla nuova strumentazione Regionale la documentazione di Piano, ai sensi dell'art. 81 delle NT del PTRC, in particolare la tavola 01 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e le relative banche dati.



Coerenza con il Piano Regionale Neve (PRN)

Il Piano Regionale Neve (PRN) è stato approvato con DGRV n. 217 del 26/02/2013.

Il Comune di Sedico non rientra tra i demani sciabili normati nel PRN.

Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

In relazione alla coerenza del PAT col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con DGRV 1136 del 23/03/2010, va evidenziato che il piano territoriale individua nell'allegato B.2.1 "Ambiti ottimali di coordinamento" l'ambito n. 4 entro il quale è compreso il territorio di Sedico insieme a quello di Santa Giustina, San Gregorio e Sospirolo, indicando come temi prioritari per il coordinamento della pianificazione comunale il sistema ambientale e rete ecologica, il sistema insediativo, il settore primario, l'artigianato e l'industria, il commercio e i servizi, i sistemi infrastrutturali e delle reti di comunicazione.

Il Comune di Sedico, adottando il PAT ai sensi dell'art. 14 della L.R.11/2004 non ha coordinato la pianificazione con la Provincia ai sensi dell'art. 5 del PTCP.

Per quanto riguarda il coordinamento del PAT con il PTCP si precisa che:

- l'art. 45 "Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza del Piano sui S.I.C. e Z.P.S." delle NT del PAT è coordinato con l'art. 69 delle NTA del PTCP e con la nota della Regione Veneto Sezione Coordinamento Commissioni (VAS; VINCA; NUVV) pervenuta al prot. prov. n. 5411 del 05/02/2014, prevedendo "Nell'attuazione delle azioni di piano e di quanto previsto dalla normativa stessa, dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.";
- l'art. 44 "Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano" delle NT del PAT è coordinato con l'art. 68 delle NTA del PTCP;
- nella tav. 02 "Carta delle invariati" sono stati riportati i biotopi di interesse provinciale del PTCP indicati all'allegato B.2.2: ID47 Cengia di Prada e ID20 Torbiera di Poian, ID 121 Grave di Longano, ID 124 Pendici del Monte Peron, ID 130 Torbiera di Sochieva, ID 105 Bosco della Bissa e Bosco della China, ID 106 Bosco di Landris e ID 9 Bosco di Socchieva;
- nella tav. 04 "Carta delle Trasformabilità" il PAT riporta la previsione dei percorsi ciclabili di interesse Provinciale.

Il PAT risulta, quindi, sostanzialmente coerente con le previsioni del piano provinciale, con gli allineamenti proposti nella presente relazione.

Coerenza con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Il Piano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, è stato approvato dalla Regione Veneto il 15 novembre 2000 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001.

E' uno strumento pianificatorio a valenza paesistica e comprende parte dei territori comunali di Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo, Sovramonte, Val di Zoldo.

Il Piano del Parco è un piano regionale di livello superiore rispetto al quale il piano comunale in esame (PAT) deve adeguarsi sia a livello normativo che cartografico.

Il Piano disciplina:

- L'articolazione del territorio in aree (zonizzazione);
- Le destinazioni d'uso pubblico, i vincoli, le attività possibili;



- I sistemi di accessibilità (percorsi, accessi per disabili, anziani);
- I sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e funzione sociale del Parco, musei, centri visite, attività agro-turistiche;
- Gli indirizzi e i criteri per gli interventi su flora, fauna e ambiente naturale.

Il PAT è conforme al Piano e ne recepisce i disposti sia in cartografia che in normativa.

Nell' Allegato A (A.T.O.) delle NT, nella scheda normativa Ambito Territoriale Omogeneo n. 02 "Ambito del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi", sono state riportate le direttive e prescrizioni del Piano e per gli interventi in zona D di cui all'allegato A2 delle NTA del Piano del PNDB, specificando che in caso di contrasto fra normativa del PAT/PI e del Piano del Parco, prevale quest'ultima. È stato fatto anche un raffronto rispetto alla cartografia.

La tav. 01 riporta l'individuazione dell'ambito del PNDB;

La tav. 02 riporta i biotopi compresi entro la core area del PNDB;

La tav. 04 riporta, ai sensi dell'art. 7 delle NTA del Piano del Parco, la zonizzazione funzionale delle aree entro le quali si deve provvedere a specifici interventi di tutela, di valorizzazione, di mitigazione o di conciliazione, attraverso i quali rendere possibile un insieme di usi del territorio compatibili con gli obiettivi di conservazione imposti dalla L. 394/91. Allo stato attuale sono state individuate le seguenti zone omogenee per funzioni, riportate in cartografia:

- Zone di riserva integrale A
- Zone di riserva generale orientata di tipo B1
- Zone di riserva generale orientata di tipo B2
- Area di protezione di tipo C
- Area di promozione economica e sociale di tipo D

Inoltre, vengono riportati secondo la tav. 21 del piano del PNDB:

- i punti di appoggio logistico in buone condizioni/da sistemare
- i rifugi forestali per la sorveglianza
- le foresterie
- i parcheggi da mantenere/sistemare
- i percorsi ciclo-pedonali: Via degli Ospizi, i percorsi a cavallo e il trans Parco

Gli artt. 5,8,17,28 delle NT del PAT recepiscono le previsioni di cui agli elaborati (tavole e NTA) del Piano del Parco.

prescrizione n. 19

Sostituire alla lettera a) dell'art.17 delle NT del PAT l'indicazione ATO1 con la corretta indicazione ATO2, come indicato nella tavola 04.

Si richiama, inoltre, quanto indicato con la prescrizione n. 6 della presente relazione.

2) La coerenza delle previsioni di piano con leggi di settore specifiche (leggi agro-forestali, leggi sugli usi civici, normativa per le zone agricole, normativa sui piani di protezione civile, ecc.) e con l'attività di indirizzo per dimensionamento, standard, Superficie Agricola Utilizzata trasformabile, urbanizzazione consolidata e diffusa, edificabilità in zona agricola, grafie, ecc.;

Documento Preliminare

L'art. 3 co. 5 delle L.R. 11/2004 prevede che ai fini dell'adozione del PAT il comune elabori un documento preliminare che contenga gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano, le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli



PROVINCIA DI
BELLUNO



strumenti di pianificazione di livello superiore e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole.

Il Comune di Sedico ha adottato il documento preliminare con DGC n. 9 del 12/03/2012.

Il DP prevede:

- sistema ambientale: prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali attraverso l'individuazione delle zone a rischio idraulico, geologico e sismico, tutela degli spazi verdi e del territorio rurale attraverso la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali sostenibili, mantenimento dell'integrità del sistema ecorelazionale con lo sviluppo di un "parco diffuso" (verde pubblico+corridoi verdi) e la promozione sistema dell'acqua (mulini, segherie, ecc.);
- sistema insediativo e servizi: recupero e valorizzazione dei centri storici, riqualificazione degli insediamenti esistenti, degli spazi pubblici (piazze e luoghi identitari) e di via Cal de Messa/via Feltre, promozione di politiche per l'edilizia ecosostenibile, sovvenzionata e convenzionata, riqualificazione e sviluppo dei servizi in particolar modo per l'utilizzo ricreativo-ambientale della fascia spondale del Cordevole;
- sistema produttivo: sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile" anche attraverso il recupero e riutilizzo degli edifici di archeologia industriale, consolidamento delle attività esistenti e miglioramento della loro qualità architettonica ed impatto paesaggistico e dimensionamento coerente attraverso il miglioramento dell'accessibilità e del collegamento con gli assi viari maggiori;
- sistema della mobilità: sostenibilità ambientale e paesaggistica e standard di servizio attraverso la valutazione di strade di scorrimento veloce Valbelluna/Samonà, adeguamento e messa in sicurezza della rete con collegamenti pedonali di sistema Longano-Bribano-Sedico e Sedico-Boscon;
- sistema turistico-ricettivo: evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche con la promozione di sistemi di pregio ambientale ed archeologico incentivando l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili.

La procedura ordinaria di adozione del PAT ai sensi dell'art. 14 prevede che il Documento Preliminare sia trasmesso al Consiglio Comunale ai fini dell'adozione del piano. A questo proposito si evidenzia che il DP è stato sostanzialmente inserito, anche se in forma sintetica, nell'elaborato del PAT n. 02 "Relazione generale di progetto", poi adottato dal Consiglio Comunale. E' stato, quindi, adempiuto il disposto previsto dall'art. 14 co.1 della LR 11/2004. Nella tabella conclusiva dell'elaborato n. 3 "Relazione sintetica", inoltre, sono indicati gli obiettivi del DP in relazione alle azioni che il PAT mette in atto.

La fase della concertazione si è conclusa con la DGC n. 96 del 29/10/2018.

Nelle pagine 101-109 dell'elaborato n. 34 "VAS- Rapporto Ambientale" viene illustrato il rapporto che espone le risultanze della concertazione, come indicato nell'atto di indirizzo di cui all'art. 50 lettera e) approvato con DGRV n. 3178/2004 ("della conclusione della fase di concertazione la giunta comunale deve dare atto con un apposito provvedimento che approva la relazione che espone le risultanze della concertazione").

In particolare, dalla relazione allegata alla stessa delibera di chiusura della fase di concertazione e da quanto riportato a pag. 105 dell'elaborato n. 34 "VAS- Rapporto Ambientale", emerge che durante le fasi di redazione del Piano sono pervenuti 70 contributi, nessuno dei quali avente ad oggetto la valutazione del Piano e il rapporto ambientale. La maggior parte delle richieste hanno ad oggetto tematiche puntuali che potranno trovare risposta solo con la pianificazione operativa del Piano degli Interventi.

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it

C.F. - P. IVA 93005430256

pag.22/58

Provincia
di
belluno
dolomiti



Vincoli

L'art. 5 - "Vincoli ambientali e pianificatori" delle NT prevede che la Tav. n. 1 - "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" abbia esclusivo valore ricognitivo e quindi non esaustivo.

A tale proposito, in sede di gestione del piano, si ricorda che l'errata o mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina prevista dalla normativa del Piano. L'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. n. 1 del PAT, ancorché riportati nel Quadro Conoscitivo, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della relativa disciplina. Il venir meno di elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

La tav. 01 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua con simbologia puntuale l'azienda a rischio di incidente rilevante e il perimetro della zona di attenzione (art. 5 punto c delle NT). Lo stesso articolo cita quali riferimenti normativi il D.M 09/05/2001 e il D.Lgs 334/99 ai sensi del cui art. 20 co. 4 la ditta è soggetta a Piano di Emergenza Esterno.

L'art. 22 comma 7 del D.Lgs. 105/2015 prevede che "gli strumenti urbanistici comprendano un elaborato tecnico "Rischio di incidente rilevante", di seguito denominato ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1 lettere a) e b) che modifichino l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni."

prescrizione n. 20

Pertanto:

- *si sostituiscano i riferimenti al superato D.Lgs. n. 334/1999 con il nuovo D.Lgs. n. 105/2015;*
- *si integri l'art. 5 punto c delle NT del PAT con un nuovo comma 10. nel modo seguente:*
 - *Il PI recepisce l'Elaborato Rischio di Incidente Rilevante (ERIR) ai sensi dell'art. 22 comma 7 del D.Lgs. 105/2015 e successivi aggiornamenti, senza che ciò costituisca variante al piano. Nell'ambito:*
 - *dell'area ricadente all'interno del perimetro aziendale si attua il Piano di Emergenza Interno (PEI)*
 - *delle zone di sicuro impatto e di danno si attua il Piano di Emergenza Esterno (PEE) con particolare riguardo alle misure di prevenzione e sicurezza adottate contenute nel piano stesso e all'installazione di sirene, segnaletica e informazioni alla popolazione secondo quanto prescritto in sede di validazione, da parte della Provincia, del Piano di Protezione Civile Comunale;*
 - *delle aree di prima, seconda e terza zona indicate nell'eventuale ERIR o nell'ambito delle aree di danno indicate dal PEE, il PI riprende i contenuti di tali piani per quanto riguarda la disciplina di zona e le disposizioni per l'edificazione con il fine di non incrementare l'edificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.*

I cimiteri esistenti nel Comune di Sedico sono segnati in tav. 01 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" con la relativa fascia di rispetto.

Si precisa che l'art. 63 della L.R. 30/2016 ha modificato l'art. 41 della L.R. 11/2004 ed in particolare il comma 4.bis come segue:

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it

C.F. - P. IVA 93005430256



"4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi."

Ai sensi dell'art. 338 del TUEL il vincolo cimiteriale di ml 200 dal perimetro dell'impianto cimiteriale è stato considerato un vincolo di inedificabilità assoluta prevalente sulle disposizioni difformi del PRG fermo restando quanto stabilito dall'art. 41 comma 4.bis della LR 11/2004 che prevede la riduzione della fascia di rispetto.

Altra disposizione prevista dall'art. 338 del TUEL riguarda la riduzione del vincolo cimiteriale ai fini della costruzione di nuovi cimiteri o per l'ampliamento di quelli esistente e comunque nel rispetto delle condizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo.

In ogni caso il PAT deve essere adeguato alla disposizione di legge statale prevalente che prevedono la riduzione del vincolo cimiteriale di m 200 solo in particolari casi e per finalità pubbliche.

prescrizione n. 21

Pertanto, per un allineamento del PAT alla normativa statale vigente, si prescrive di modificare:

- *la tav. 01 "Carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata" inserendo solo la fascia di rispetto di m 200;*
- *il comma 5 dell'art. 5 nel modo seguente*
- cimiteri e relativo rispetto con riferimento al R.D. 1265/1934, all'art. 41 c. 4ter della LR 11/2004, al vigente vincolo ridotto di P.R.G.. In tali zone gli interventi ammissibili ai sensi della citata normativa potranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni sovraordinate;

prescrizione n. 22

Poichè il Comune di Sedico non è interessato da nessun Piano d'Area, modificare il co. 4 lett.c dell'art. 5 delle NT nel modo seguente:

"c. Vincoli di pianificazione vigente

4. Il P.A.T. recepisce...specifiche normative di tutela nonchè le direttive del Piano d'Area adottate secondo quanto previsto dalla presente normativa."

Invarianti

Si precisa che le invarianti di natura agricolo produttiva, come indicato dalla DGRV n.3811/2009 tema b0205011, sono ambiti caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali per il mantenimento dei valori essenziali del territorio. Infatti l'atto di indirizzo prevede che "In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione e tutela."

Il PAT ha individuato nella tavola 02 le invarianti di origine agricolo-produttiva, in conformità alle indagini agronomiche (Relazione agronomica pag. 12) e le ha normate all'art. 8 delle NT.



In conformità alle indagini agronomiche il PAT ha individuato, sempre nella tavola 02 e nelle relative banche dati, anche le invarianti di natura ambientale (Relazione agronomica pag. 78) tra le quali ha inserito la Rete ecologica e i Biotopi ai sensi del PTCP.

Le invarianti di natura paesaggistica sono costituite dalle aree del sistema "Dolomiti UNESCO" e da alcuni iconemi, anche questi normati dall'art. 8 delle NT.

Il Bene "Dolomiti UNESCO", in comune di Sedico, coincide sostanzialmente con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, normato da apposito Piano di Gestione: il recepimento dell'eventuale Piano di Gestione del Bene Dolomiti UNESCO non costituisce variante né al PAT né al PI.

L'art. 34 delle NT prevede che il PI possa essere redatto con interventi parziali o tematici ed identifica alcuni piani a coordinamento tematico (PICT) che potrebbero riguardare elementi di invariante ed, in questo caso, *i PICT dovranno essere coerenti con le disposizioni di cui all'art. 8.*

Tra le invarianti di natura storico monumentale, come indicate all'art. 9 delle NT, invece, il PAT riconosce i centri storici, le strade di interesse storico, l'edilizia storica tradizionale, edifici religiosi, edifici monumentali e altri beni storico monumentali tra i quali inserisce i manufatti della civiltà agricola, industriale etc.

Dal punto di vista geologico, le invarianti inizialmente indicate negli elaborati di Piano adottati sono state riviste, a seguito del parere della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto, con le integrazioni presentate a seguito del Parere del CTP n. 5 del 26/08/2020. Si rinvia alla prescrizione n. 15 ed all'allegato 10 della presente relazione.

prescrizione n. 23

Nelle NT le "sorgenti" sono indicate e disciplinate sia al co. 4 dell'art. 7 "Invarianti di natura geologica" sia al co. 4 lett. b) dell'art. 8 "Invarianti di natura ambientale" e nella tav. 2 sono indicate in legenda tra le invarianti di natura geologica. Riportare la dicitura e la relativa disciplina in un unico articolo e adeguare di conseguenza la legenda della tav. 2 e la relativa banca dati.

prescrizione n. 24

Per una maggiore coerenza tra la legenda di tav. 02 e l'art. 9, si modifichi l'art. 9 al co. 2 lett. c) nel modo seguente:

c) ville, edilizia storica tradizionale, edifici religiosi, edifici monumentali ville ed edifici d'interesse storico, monumentale e architettonico. Il PI [...]

prescrizione n. 25

Si modifichi l'art. 7 co. 10 delle NT del PAT per adeguarlo alle indicazioni della DGRV n. 3811/2009 (tema b02001 invarianti di natura geologica) nel modo seguente:

10. Il Comune, in sede di redazione del PI, provvede a:

- precisare la presente normativa [...]

- definire eventuali norme di gestione dei geositi; ~~fino ad allora essi vengono considerati dal PAT invarianti sui quali è vietato qualsiasi intervento di manomissione del terreno o di installazione di opere di qualsiasi genere.~~

Fino ad allora non vanno previsti interventi di trasformazione nei territori individuati come invarianti di natura geologica, se non per la loro conservazione valorizzazione e tutela. In tali siti non vanno fatte modifiche morfologiche ed idrogeologiche se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.



prescrizione n. 26

Nella tav. 02 viene indicato tra le Invarianti di natura storico-monumentale il "Parco archeologico" ai sensi dell'art. 5 delle NT. Poichè all'art. 5 non viene disciplinato tale elemento, si integrino le NT con una norma che disciplini nel dettaglio tale elemento di invariante allineando i contenuti della tavola 02 con i relativi articoli delle NT. Diversamente si accerti l'effettiva esistenza del parco archeologico ed eventualmente si stralci la relativa indicazione dalla tavola 02.

Centri storici

Obiettivo strategico del PAT è quello della conservazione dei centri storici, dei nuclei rurali di antica origine, degli edifici singoli sparsi sul territorio aventi valenza paesaggistica ed ambientale come previsto dall'art. 40 L.R. 11/2004. Pertanto il piano acquisisce tutto il patrimonio conoscitivo rappresentato dalla schedatura dei centri storici operata ai sensi della L.R. 80/1980 e l'estensione del perimetro del centro storico discende da un'approfondita valutazione storico-conoscitiva. Il PI dovrà, ai sensi dello specifico articolo delle NT, verificarne la compatibilità nel rispetto degli obiettivi di conservazione e valorizzazione.

L'art. 9 delle NT del PAT indica che in tav. 02 sono stati indicati i perimetri dei centri storici secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 11/2004 e l'art. 5 delle stesse NT evidenzia che in tav. 01 sono riportati i centri storici secondo il P.R.G. vigente come definiti in base alla L.R. 80/80 (Atlante regionale).

Gli atti di indirizzo regionali prevedono che in tav. 01 carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, e più precisamente nella classe b0104011, vengano indicati i perimetri dei centri storici coincidenti con quelli del PRG vigente, qualora il comune li abbia aggiornati ai sensi della L.R. 80/80. In carenza di tale dato va riportato il perimetro del centro storico individuato dall'atlante regionale.

La tav. 01 "Carta dei vincoli e della Pianificazione sovraordinata" non risulta coerente con quanto sopra indicato.

La perimetrazione del centro storico, in tav. 02 ed in tav. 04 corrispondono; è stato, quindi, correttamente definito nelle tavole del PAT l'elemento progettuale dei centri storici (classe b0403071).

prescrizione n. 27

Il perimetro dei centri storici riportato nell'Atlante Regionale di cui alla L.R. 80/1980 non coincide con quello inserito in tav. 01: pertanto si riporti in tav. 01 la perimetrazione dei centri storici in base alle indicazioni degli atti di indirizzo per la classe b0104011 ovvero la perimetrazione di cui all'Atlante Regionale L.R. 80/1980. Si modifichino conseguentemente le banche dati.

Fragilità

Allevamenti zootecnici

Il PAT individua in tav. 01 gli allevamenti zootecnici intensivi sulla base di quanto indicato dalla Relazione Agronomica (elaborato 07a). L'art. 5 punto c delle NT indica che tali elementi generatori di vincolo non cogente ma ricognitivo, verranno aggiornati sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con il relativo calcolo delle fasce di rispetto.

Terreni danneggiati dal fuoco

Dalle statistiche incendi della Regione Veneto (sezione protezione civile) emerge che nel territorio del Comune di Sedico è presente un'area interessata da incendi boschivi; tale area è



PROVINCIA DI
BELLUNO



individuata nella tav. 03 del PAT ed è da intendersi come elemento generatore di vincolo. Le NT del PAT risultano adeguate in quanto all'art. 18 comma 9 prescrive che in tali aree "si applicano le limitazioni all'edificazione previste dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione".

Cave e discariche inerti

In comune di Sedico non risultano presenti cave o discariche di inerti. Nessuno di tali elementi è segnalato nelle tavole del PAT.

Siti contaminati

Il PAT non ha rilevato la presenza di siti contaminati sul territorio del Comune di Sedico e l'art. 10 co. 6 delle NT, qualora si verifichi l'identificazione di siti interessati da contaminazione, demanda al PI la definizione delle misure di salvaguardia e riqualificazione fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 delle stesse NT.

L'art. 14 - "Rischi di origine antropica e conflittualità insediative" delle NT, lettera a) infrastrutture e siti fonti di rischio, contiene delle disposizioni adeguate e coerenti con il PTCP per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente alla riqualificazione urbanistica ed ambientale delle diverse tipologie di aree a rischio.

Durante la fase istruttoria per l'approvazione del PAT, il Settore Acque e Ambiente ha indicato l'esistenza di n. 4 "siti contaminati o potenzialmente contaminati" richiedendone l'inserimento nella tavola 01 del PAT, attraverso il parere del CTP n. 5 del 26/08/2020 (richiesta integrazioni punto 5).

Con le integrazioni prodotte a seguito della richiesta Provinciale sono stati individuati in tavola 01 i "siti contaminati o potenzialmente contaminati" segnalati dal Settore Acque e Ambiente; tali siti sono normati dall'art. 14 delle NT.

Coerenza con il PTCP (artt. 28, 29, 32, 33, 34, 35 e 38 NT)

Tali articoli delle NT del PTCP vigente definiscono alcuni criteri secondo i quali i PAT/PATI devono prevedere e rappresentare il futuro dimensionamento.

Dimensionamento residenziale.

Si richiamano i principi, i criteri e le direttive contenute nell'art. 2 della L.R. 11/2004 e nel capo IV del PTCP relativo al Sistema Insediativo, in particolar modo i criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali disposti dall'art. 29. Si richiamano, inoltre, i principi di cui alla recente LR n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, artt. 1 e 3.

Gli abitanti residenti in comune di Sedico nel 2017 sono 10.119. La dinamica demografica continua a registrare un andamento positivo migliore sia di quello provinciale che dell'Unione Montana di riferimento, frutto di un saldo migratorio positivo, ed in totale controtendenza all'andamento della pressoché totalità dei comuni Bellunesi. Il trend positivo è confermato anche dalle proiezioni demografiche al 2028 ed è interamente addebitabile all'attrazione di residenti da altri comuni: si tratta di residenti nei contermini comuni montani in diverse condizioni socio-economiche e di accessibilità che alimentano un meccanismo di accentramento della popolazione provinciale verso i servizi e le opportunità di lavoro più presenti nei centri vallivi maggiori.

Gli indicatori demografici evidenziano una struttura della popolazione che si sbilancia progressivamente verso le classi di età più anziane, pur mantenendo una buona quantità di popolazione giovane anche a causa della caratteristica della popolazione immigrata che in maggioranza si concentra sulle classi di età fertili. Questo influenza ovviamente anche il mercato edilizio. Nel caso di Sedico il fenomeno della riduzione del numero medio di

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it

C.F. - P. IVA 93005430256

pag.27/58

Provincia
di
belluno
dolomiti



componenti per famiglia con la forte crescita delle famiglie unipersonali ha portato la dimensione media da 3,3 componenti del 1971 ai 2,2 odierni e questo significa, per il mercato edilizio, non solo domanda di un incremento di alloggi ma anche di una riduzione della loro dimensione media, almeno per quelli di nuova costruzione.

In termini assoluti dal 1971 all'ultimo censimento generale del 2011 la crescita abitativa ha registrato un +88% nel numero di abitazioni tra cui quelle non occupate risultano una percentuale molto ridotta, pari al 14% al 1971, ridotta all'11% (532 unità) al 2011.

Si tratta quindi, per Sedico, di valori molto prossimi alla quota minima fisiologica che evidenziano una situazione prossima alla saturazione nell'offerta di alloggi; pertanto, la nuova domanda insediativa può essere soddisfatta, almeno nel breve periodo, da nuovi interventi edilizi, dal momento che la riconversione in unità abitative di minore dimensione del patrimonio edilizio esistente non può che essere valutata come attuabile solo nel medio-lungo periodo.

Un'ultima indicazione operativa può essere rivolta all'età di tale patrimonio edilizio, evidenziando come solo 1/5 degli alloggi esistenti sia stato realizzato prima del 1945; parallelamente oltre il 40% è stato realizzato fra il 1945 ed il 1980. Si può pertanto dedurre già da questi dati che il problema abitativo più rilevante (accanto al mantenimento di un'offerta di alloggi numericamente adeguata) possa essere quello dell'adeguamento ai fini sismici ed energetici di abitazioni che comunque dovrebbero mantenere una buona qualità media.

Sulla base delle analisi svolte il PAT ipotizza, nel prossimo decennio, una crescita compresa fra i 391 ed i 1.093 nuovi residenti ritenendo che "il dato di riferimento possa essere previsto in un incremento di circa 750 unità aggiuntive, che saranno pertanto quelle che verranno considerate nel dimensionamento del P.A.T." (pag. 18 Relazione Generale di Progetto).

Nell'elaborato "Relazione generale di progetto" a pag. 2 il dimensionamento del PAT si basa su alcuni obiettivi individuati dall'amministrazione comunale:

- prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali;
- tutela del territorio rurale;
- mantenimento dell'integrità del sistema ecorelazionale;
- recupero e valorizzazione dei centri storici;
- riqualificazione degli insediamenti esistenti;
- riqualificazione e sviluppo dei servizi;
- sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
- consolidamento attività esistenti;
- dimensionamento coerente;
- sostenibilità ambientale e paesaggistica e standard di servizio;
- adeguamento e messa in sicurezza della rete;
- evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche;
- integrazione e sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili.

Pertanto, pur considerando i sopraccitati obiettivi che mirano al miglioramento della qualità degli insediamenti e del rapporto tra costruito e rurale, nonché la fase di crescita demografica comunale e la domanda del mercato edilizio, le politiche di piano sono state definite in un contesto di sostenibilità, risparmio del consumo di suolo e rigenerazione delle situazioni di abbandono e dismissione (pag. 22 della Relazione Generale di progetto). La Relazione Generale di Progetto, a pag. 56, riporta infatti che il dimensionamento residenziale troverà applicazione nella politica di piano con le discriminanti di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione/recupero edilizio. Lo stesso elaborato, a pag. 53, riporta che le politiche di piano sono state commisurate alla riduzione del consumo di suolo fermo restando quanto poi disposto dalla DGRV 634/2020 che assegna al PAT+PRG 16,25ha di consumo di suolo.



Il PAT di Sedico, infatti, non individua alcuna linea di espansione residenziale ma sole 3 linee di espansione produttiva che, come si legge dalla Relazione di Progetto a pag. 59, sono riconferma di quanto già previsto dalla vigente pianificazione comunale.

A Pag. 55 della Relazione Generale di Progetto si legge che:

“Il volume residuo del P.R.G. vigente ammonta a circa 410.000 mc, distribuiti su una superficie di circa 28 ha.; tale dato è computato sulla base delle zone a margine del consolidato non attuate o soggette a Piano Attuativo, oltre ai lotti liberi interni al consolidato. [...]

Tale dato, rapportato ai 10.119 abitanti residenti, quantifica in circa 363 mc il consumo medio di volume per abitante, oltre il doppio di quello standard ipotizzato dalla normativa regionale (150 mc/ab). [...] tale riferimento non è adeguato alla realtà montana [...]

Alla luce dei numerosi precedenti e di quanto sopra si ritiene pertanto di operare un adeguamento in riduzione della stima di consumo medio per avvicinarsi al riferimento regionale, prevedendo pertanto in 235 mc/ab il consumo di progetto da addebitare ai nuovi insediati.

Ne consegue un fabbisogno decennale di Piano per nuovi insediati di circa 176.000 mc (17.600 mc/anno), prossimo al consumo reale registrato negli ultimi periodi.

Rispetto a questo quadro di analisi il P.A.T. intende ridurre del 20% le possibilità attualmente garantite dal dimensionamento del P.R.G. a fronte di alcune considerazioni: [...]

A Pag. 56 della Relazione Generale di Progetto si legge che:

“La capacità insediativa teorica di Piano, in base a quanto sopra evidenziato, è prevista pertanto in 329.000 mc. con un rapporto di dimensionamento pari a 235 mc/ab, dato consolidato come rapporto fisiologico per le zone di montagna nella pianificazione comunale della Provincia di Belluno dell'ultimo decennio.

Tale dimensionamento si traduce in una previsione massima di 1.400 abitanti teorici aggiuntivi nell'arco decennale di validità teorica del P.A.T. (non distanti dai valori massimi ipotizzati dalle proiezioni demografiche);”

Tale strategia di piano viene argomentata e confermata nella “Relazione di adeguamento alle prescrizioni CTP 5 del 26.08.2020” presentata dal Comune a seguito della richiesta di integrazioni da parte della Provincia.

Il PAT, pertanto, conferma come dimensionamento residenziale una volumetria di 329.000 mc (utilizzabile prioritariamente per interventi di saturazione delle aree di urbanizzazione consolidata e di completamento e ridefinizione del margine urbano entro la zona buffer di 30 m) inferiore del 20% a quella prevista dal PRG vigente (derivante dalla mancata realizzazione di volumetrie in zone a margine del consolidato non attuate o soggette a Piano Attuativo e in lotti liberi interni al consolidato).



| Dimensionamento residenziale | PRG VIGENTE | PAT |
|---|---------------------------------|--|
| Volumetria destinazione residenziale | mc. 410.000 (residuo di PRG) | mc. 329.000 (dimensionamento PAT) |
| Abitanti teorici (235 mc/ab) | -- | 1.400 |

Si evidenzia, come riportato nella "Relazione di adeguamento alle prescrizioni CTP 5 del 26.08.2020", che le due aree in località Col de Messa e Sommaival sono a tutti gli effetti ZTO C2 confermate dal Piano in area consolidata ma riguardano PUA non attuati e non rientrano pertanto nella classe b0402011 "Aree di urbanizzazione consolidata" così come definita dall'allegato B1 alla DGRV n. 3811 del 09/12/2009; tali aree non consumano suolo ai fini della LR 14/2017 ma, in sede di attuazione, contribuiscono alla riduzione del dimensionamento residenziale dell'ATO di appartenenza.

prescrizione n. 28

Nella Relazione Generale di Progetto (elaborato n. 2) si riveda la tabella a pag. 68 (colonna d) eliminando dalla formula per il calcolo dei nuovi abitanti la lettera c, relativa alla colonna del comparto produttivo. Il numero di abitanti aggiuntivi, infatti, è determinato solo dai nuovi volumi residenziali. La stessa modifica deve essere effettuata in tutte le tabelle contenute nell'Allegato A: A.T.O. (Ambiti Territoriali Omogenei) alle Norme Tecniche (elaborato n. 04.), nel Rapporto Ambientale (elaborato n. 34) ed in tutti gli altri documenti nei quali sono inserite le medesime tabelle.

Dimensionamento commerciale

Il PTCP riconosce tra i poli produttivi anche gli insediamenti che abbiano destinazione d'uso commerciale alla data di adozione del piano provinciale e prevede inoltre, delle indicazioni generali per lo sviluppo del commercio e la rivitalizzazione dei centri storici. La materia è regolata dalla L.R. 50 del 20/12/2012.

Il PAT del comune di Sedico non prevede uno specifico dimensionamento di carattere commerciale ma, all'art. 32 co. 1 alinea 5 ammette la possibilità da parte del PI di localizzare nell'ATO n. 8 grandi strutture di vendita qualora ne ravvisi l'opportunità e nel rispetto della normativa Regionale sovraordinata.

Non risulta pertanto in linea con l'art. 41 delle NT del PTCP che non individua ambiti per la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita.

Si fa presente, anche, che la L.R. 25 del 08/08/2014 prevede uno specifico art. 5 che dispone al co. 3 che "fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle norme in materia ambientale e paesaggistica, nei comuni indicati l'attivazione degli esercizi polifunzionali si considera compatibile con qualsiasi destinazione d'uso in essere".

Ai sensi della medesima legge si definiscono esercizi polifunzionali quelli "con superficie inferiore a 250 mq. che comprendono l'attività di commercio al dettaglio su area privata e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, unitamente ad altre attività economiche, amministrative o di servizi."

Pertanto il dimensionamento residenziale potrà supportare la destinazione commerciale in conformità alla normativa regionale vigente.



prescrizione n. 29

Si stralci il co. 1 dell'art 32 alinea 5 in quanto l'art. 41 del PTCP non individua ambiti per l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita.

Dimensionamento settore turistico.

Il PTCP riconosce tra i poli produttivi anche gli insediamenti che abbiano destinazione d'uso turistica e prevede, inoltre, indirizzi per lo sviluppo delle risorse turistiche e direttive per le strutture alberghiere ed extralberghiere.

Per il Comune di Sedico il comparto turistico è un settore che incide in minima parte sull'economia ed è scarsamente sviluppato, con un conseguente limitato sviluppo di offerte turistiche e ricreative strutturate.

Il DP (pag. 4 della Relazione Generale di Progetto), pertanto, considera il comparto turistico un settore da valorizzare e ne definisce i seguenti obiettivi:

- promozione delle attività turistiche sostenibili e ricettività complementare;
- attivazione delle possibilità/opportunità offerte dal PNDB;
- promozione sistemi di pregio ambientale ed archeologico;
- favorire rete alternativa di percorsi ciclo-pedonali;
- integrazione rete percorsi ciclo-pedonali in ambito urbano/ambientale;
- realizzazione rete percorsi scolastici sicuri;
- dotazione di aree di servizio puntuale lungo la rete e in punti significativi.

Il PAT, pur prendendo atto della ridotta presenza di strutture alberghiere nel territorio comunale, non prevede delle linee di sviluppo turistico ma riconosce (art. 28 delle NT) la ricettività, in particolare la ricettività "complementare", come elemento strategico per la valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale che valorizzano l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi identificandoli come quelli più compatibili con le caratteristiche del territorio anche ai fini dell'integrazione economica con le filiere produttive agricole.

Questo si riassume nelle politiche presenti nei PICT "Colture tradizionali", "Piccola ricettività diffusa" e "Reti percorsi del territorio e bike" In particolare:

- il PICT "Colture tradizionali" è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle colture tipiche tradizionali e storiche ed ha come obiettivo la crescita di aziende ed addetti nel settore agricolo, il recupero di antichi cultivar locali, la rigenerazione del paesaggio, la valorizzazione della complessità ecosistemica e la promozione di un segmento turistico di carattere enogastronomico;
- il PICT "Piccola ricettività diffusa" è finalizzato ad ottimizzare le iniziative tese allo sviluppo della ricettività complementare individuata come maggiormente idonea rispetto a quella alberghiera ai fini della politica turistica promossa dal P.A.T. con l'obiettivo di valorizzare l'intero territorio comunale e le sue diverse peculiarità;
- i PICT "Reti percorsi del territorio e bike": rispondono sia a logiche tematiche (percorso della Pittura del '500, Ville nel paesaggio prealpino, Cammino delle Dolomiti, percorso delle Rogge, ecc.) che funzionali (escursionismo, ciclo-turismo) e possono avere quindi sia un fine di servizio ai residenti sia di valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico culturali e produttive del territorio e consentire un avvicinamento consapevole alle peculiarità identitarie del territorio, in modo da favorire un turismo sostenibile che, coinvolgendo l'intero Comune, non consideri Sedico unicamente come tappa di passaggio di percorsi sovracomunali di superiore gerarchia.

Con riferimento alla politica prevista dal piano per la ricettività minore, considerato che essa è compatibile con la residenza entro i limiti stabiliti dalla L.R. 11/2013 e che il dimensionamento



del PAT garantisce un adeguato livello di standard, il dimensionamento residenziale previsto dal PAT potrà supportare tale strategia.

Qualora fosse necessario avviare iniziative di carattere alberghiero anche all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, il PAT prevede la possibilità della ridefinizione del margine fino a 50m o attivare tali iniziative con la procedura SUAP e in particolare con l'art. 4 della L.R. 55/2012.

Dimensionamento produttivo, artigianale

Nel comune di Sedico insistono un'area produttiva a salienza provinciale a destinazione mista e sei aree produttive a salienza comunale, ai sensi della normativa del PTCP vigente, per una superficie territoriale totale esistente di 1.364.082 mq.

Il P.A.T. prevede tre linee di sviluppo produttivo presso le Z.I. di Gresal, ex CONIB e Bribano, per un totale di 43.261 mq, cui si somma l'ampliamento concesso tramite Accordo di Programma alla zona Luxottica pari a 63.277 mq.

Si fa presente, però, che la totalità delle superfici destinate a linee di sviluppo produttivo sono a riconferma di quanto già previsto dalla vigente pianificazione comunale (pag. 98 dell'elaborato n. 34 – VAS) e non costituiscono ampliamento ai sensi dell'art. 35 delle NTA del PTCP vigente in quanto trattasi di area produttiva vigente alla data di adozione del piano provinciale (art. 32 delle NTA del PTCP vigente). Tale precisazione è stata confermata con la "Relazione di adeguamento alle prescrizioni CTP 5 del 26.08.2020" presentata dal Comune a seguito della richiesta di integrazioni da parte della Provincia che aggiunge "tali aree sono state definite con le varianti parziali al PRG n.22 e n.23 del 2004 e pertanto previgenti alla data di adozione del PTCP di Belluno del 07/11/2008.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 delle NT del PTCP tali aree sono considerate come "esistenti" dal Piano provinciale e non risulta necessario provvedere alla verifica dimensionale prevista dall'art. 35 delle NT dello stesso piano.

Il carico aggiuntivo del PAT relativamente al settore produttivo e artigianale, quindi, è il seguente:

| PRODUTTIVO | RESIDUO PRG | PAT |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Residuo PRG a destinazione produttiva | mq. 106.538 | |
| Di cui ampliamento SUAP Luxottica | mq. 63.277 | |
| Dimensionamento PRODUTTIVO | mq. 43.261 | mq. 43.261 |

Si conferma pertanto la successiva tabella quale dimensionamento complessivo del Piano per il settore produttivo.



P.A.T. Sedico
VERIFICA DEI POLI PRODUTTIVI

| Denominazione | Salienza | Superficie Territoriale | Viabilità/Urbanizzazioni | Altre aree non utilizzabili (aree intercluse, verde privato, ecc.) | Superficie Fondiaria | Superficie occupata | Saturazione | Superficie in ampliamento / riconferma | Superficie in riduzione |
|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(e)/(d)% | (g) | (h) |
| Z.I. Gresal | Pr. mista | 313.244 | 30.867 | 12.226 | 270.151 | 238.339 | 88% | 13.675 | |
| Mista Sedico | | 147.773 | 386 | | 147.387 | 132.666 | 90% | | |
| Z.I. ex CONIB | | 342.346 | 17.055 | 3.835 | 321.456 | 303.286 | 94% | 13.626 | |
| Mista Bribano | | 102.549 | 10.993 | | 91.556 | 65.605 | 72% | 15.959 | |
| Commerciale Bribano | | 37.383 | 8.950 | | 28.433 | 27.440 | 97% | | |
| Commerciale Sedico | | 85.510 | 2.287 | | 83.223 | 68.804 | 83% | | |
| Zona "Seghe Nuove" | comunale | 30.825 | 1.104 | | 29.721 | 29.721 | 100% | | |
| Z.I. Luxottica* | | 117.677 | 8.305 | | 109.372 | 106.980 | 98% | 63.277 | |
| Mista "Mirabei" | | 35.985 | 874 | | 35.111 | 33.215 | 95% | | |
| Zona "Campagnaola" | | 6.639 | 743 | | 5.896 | 5.896 | 100% | | |
| Z.I. Vignole | | 121.050 | 6.729 | | 114.321 | 106.398 | 93% | | |
| Zona "Peron" | | 20.803 | 0 | 1.597 | 19.206 | 19.206 | 100% | | |
| TOTALE | | 1.361.785 | 88.294 | 17.658 | 1.255.834 | 1.137.558 | 91% | 106.538 | |
| DT - Gresal - nord | comunale | | | | | | stralcio | | 14.732,2 |
| D2/PM 4 - Mista Sedico | | | | | | | compresa in consolidato residenziale | | 5.327,8 |
| D2/PM 3 - Mista Sedico | | | | | | | compresa in consolidato residenziale | | 1.710,6 |
| D1/I - Luxottica | | | | | | | compresa in consolidato residenziale | | 3.804,5 |
| D2/PM - 15 Peron | | | | | | | stralcio | | 3.206,8 |
| D1/a - 1a Seghe Nuove | | | | | | | compresa in consolidato residenziale | | 1.040,5 |
| D1/a 99 - Roe | | | | | | | compresa in consolidato residenziale | | 11.974,8 |
| TOTALE | | | | | | | | | 41.797 |

NB: i lotti liberi interessati da PUA o SUAP in vigore o in corso di realizzazione sono considerati superfici occupate

* La superficie territoriale computata deriva dalla superficie del consolidato produttivo individuato dal PAT meno la superficie in ampliamento di 63.277mq computata in questa sede come previsto dal parere CTP n. 4 del 22/02/2017

Si evidenzia inoltre come il PAT preveda la riduzione di 41.797 mq di zone destinate dal P.R.G. ad aree produttive attraverso:

- lo stralcio di 17.939 mq di aree D, esterne al consolidato sia residenziale che produttivo del PAT per le quali non viene prevista alcuna linea preferenziale di sviluppo;
- la rizonizzazione di 23.858 mq di zone destinate dal PRG come aree produttive in ambiti di urbanizzazione consolidata residenziale, maggiormente in coerenza con la struttura dell'edificato circostante esistente e con le disposizioni della L.R. 11/2004 che suggeriscono, ove possibile, l'utilizzazione mista del territorio.

Non è stata segnalata alcuna attività produttiva in zona impropria ma la materia è regolamentata dall'art. 33 delle NT.

Dimensionamento complessivo aggiuntivo del PAT.

Il dimensionamento complessivo del PAT, concludendo, è sintetizzato nella tabella seguente ed è stato suddiviso nelle diverse ATO, come indicato nell'Allegato A "Ambiti Territoriali Omogenei" delle NT del PAT:



| | SEDICO | |
|---|---|-----------------|
| Residenza COMPLETAMENTO DEL MARGINE | 329.000 mc | |
| Abitanti teorici insediabili | 235 mc/ab | 1.400 ab |
| Attività commerciali ai sensi LR 25/2014 (s.l.p. mq) | 0 mq (ricomprese nel dimensionamento residenziale) | |
| Attività turistico ricettive e rifugi ai sensi della LR 11/2013 | 0 mq (ricomprese nel dimensionamento residenziale) | |
| Attività produttive (volumi) | 43 261 mq | |

La distribuzione della capacità volumetrica del PAT con riferimento alle diverse ATO è la seguente:

| ATO | RESIDENZIALE/ RICETTIVO/ COMMERCIALE | PRODUTTIVO | STANDARD ESISTENTI | STANDARD DI PROGETTO |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - ambito delle vie dell'acqua | 0 | 0 | 2.783 mq | 3.010 mq |
| 2 - ambito del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi | 0 | 0 | 78.388 mq | 17.502 mq |
| 3 - ambito degli ambiti aperti di versante | 8.225 mc | 0 | 17.211 mq | 0 mq |
| 4 - ambito degli ambiti aperti di fondovalle | 18.095 mc | 0 | 75.406 mq | 16.058 mq |
| 5 - ambito del centro urbano | 199 045 mc | 0 | 276.977 mq | 75.112 mq |
| 6 - ambito dei centri di fondovalle | 42.770 mc | 0 | 50.132 mq | 22.364 mq |
| 7 - ambito dei centri di versante | 46.060 mc | 0 | 37.762 mq | 0 |
| 8 - ambito della via del commercio e della produzione | 13.160 mc | 43 261 mq | 35.837 mq | 44.555 mq |
| 9 - ambito della specializzazione produttiva | 1.645 mc | | 0 | 977 mq |
| 10 - ambito della produzione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 329.000 mc | 43.261 mq | 574.496 mq | 179.578 mq |

Dimensionamento degli insediamenti e servizi.

Il PAT risulta garantire un'adeguata dotazione di aree per servizi, secondo i parametri stabiliti dall'art. 31 L.R. 11/2004.

Il Piano prevede nuovi standard di interesse comune di progetto, riportati nella tav. 04:



1. nuova area per la tecnologia e l'innovazione a Bribano;
2. potenziamento delle aree scolastica e sportiva di Sedico;
3. nuove aree sportivo-ricreative ed a servizi di interesse pubblico a Sedico, Mas, Peron;
4. nuova rete ciclo-pedonale.

Il PAT delinea le strategie e gli strumenti per la trasformazione e gestione del territorio, fissando anche i limiti per eventuali scostamenti da parte dei PI, da motivarsi puntualmente in ogni caso.

Anche con riferimento a quanto argomentato nella presente istruttoria nelle valutazioni, vanno adeguati gli elaborati di piano secondo tale principio: tutte le strategie, riferite ai diversi Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico, accordi pubblico privato, modifiche di destinazioni d'uso, contenute nel Titolo III - "Trasformabilità" delle NT e nella Tav. n. 04 - "Carta delle Trasformabilità", attualmente escluse dal computo del dimensionamento, andranno ricondotte al rispetto dei limiti quantitativi definiti dal PAT, sia in termini volumetrici che di consumo di suolo, attraverso specificazioni o modifiche degli articoli normativi e dei correlati elaborati di piano.

prescrizione n. 30

Considerata la politica del piano che privilegia il consolidamento degli abitati e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ed il dimensionamento destinato a questi obiettivi come illustrato dalla Relazione Generale di progetto, considerata la prescrizione di carattere generale contenuta nel paragrafo "Valutazioni" della presente relazione, si modifichi l'art. 25 punto 21 delle NT nel modo seguente:

21. ~~Non~~ Sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal PAT:

- *aumenti di volume degli edifici esistenti fino al 15%*;
- *aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti fino ad 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio, sia compatibile con gli intorni e renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata;*
- *gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della l.r. 13/2010 e s.m.i. fino alla sua vigenza.*

prescrizione n. 31

All'art. 25 comma 21 si stralci l'ultimo alinea in quanto il riferimento normativo non è corretto trattandosi di norma Regionale riferita alle concessioni demaniali.

Sistema relazionale e viabilità

Il PTCP delinea, per il territorio di Sedico, alcune previsioni infrastrutturali che sono sintetizzabili nelle seguenti azioni:

- potenziamento della rete viaria provinciale e interprovinciale (SP 635, SS50 e SR 203);
- individuazione della viabilità provinciale di progetto Variante dx Piave e SP 2;
- individuazione della rete di percorsi ciclo-pedonali di progetto.

Il PAT risulta sostanzialmente coerente con le previsioni del piano provinciale che nella Relazione Generale di Progetto dichiara di recepire integralmente e, sia nella relazione generale di progetto sia all'art. 37 delle NTA, dichiara che l'ipotesi di viabilità di progetto e di percorsi ciclabili sono puramente indicativi e l'effettiva ubicazione sarà determinata in fase progettuale preliminare dell'opera d'intesa con gli enti sovralocali competenti.



Urbanizzazione consolidata

Per urbanizzazione consolidata il PAT considera tutte le parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo esistente.

Si precisa che le aree di urbanizzazione consolidata sono definite dall'art.13 co 1 lett. o) della LR 11/2004, mentre gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono definiti dall'art. 2 della LR 14/2017.

Il piano comunale prevede la possibilità di una verifica della perimetrazione delle aree consolidate sia residenziali che produttive e turistiche, a seguito della variazione del passaggio di scala, come indicato all'art. 29 co. 4 e all'art. 31 co. 3 delle NT.

Il PAT non prevede nuove linee preferenziali di sviluppo residenziale e conferma sostanzialmente le zone territoriali omogenee (A, B, C, D) del PRG vigente riducendo la volumetria prevista dal vigente PRG del 20% fermo restando quanto indicato nella prescrizione da attuare in sede di attuazione del PAT a pag. 29 del presente documento.

Si rileva, da una attenta analisi degli elaborati del PAT, che alcune aree destinate dal PRG vigente a verde privato sono state correttamente inserite dal PAT tra le aree di urbanizzazione consolidata.

Alcune di queste aree non sono state ricomprese nella valutazione di compatibilità idraulica. Si tratta, quindi, di ambiti attualmente non edificati e potenzialmente edificabili riconosciuti dal PAT come ambiti di consolidato per i quali, però, a seguito della effettiva edificazione si verifica un aumento della impermeabilizzazione del suolo.

Neppure la strategia di ridefinizione del margine del consolidato così come definita dall'art. 31, ed in particolare le aree potenzialmente edificabili che da questa derivano, non sono state considerate nella VCI.

Si prescrive che, in sede di gestione del piano ed in particolare di redazione del PI, l'individuazione delle aree interessate dalla ridefinizione del margine del consolidato nonché l'eventuale edificazione delle aree classificate a verde privato vincolato dall'attuale PRG e non valutate nella VCI, venga condizionata agli approfondimenti richiesti dalla DGRV 2948/2009 tenendo conto della funzionalità degli interventi in sede di VCI. Si precisa inoltre che l'edificazione dei lotti liberi per i quali è stata eseguita la valutazione di compatibilità idraulica determina il consumo del dimensionamento di piano.

Urbanizzazione consolidata diffusa.

Il PAT non prevede urbanizzazione diffusa sul territorio comunale.

Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile

La Relazione Generale di Progetto (pag. 69 e 70) descrive il procedimento adottato per il calcolo della SAU ed i valori ottenuti, secondo l'atto di indirizzo approvato con DGRV n. 3650 del 25/11/2008 (Allegato A). A seguito della richiesta integrazioni di cui al parere CTP n. 5 del 26/08/2020, con l'elaborato "Relazione di adeguamento alle prescrizioni CTP 5 del 26.08.2020" è stata aggiornata la verifica di coerenza tra il calcolo della SAU e le espansioni previste dal PAT.

Si precisa che ai sensi della LR. n. 14/2017 la SAU è stata abrogata e sostituita dalla quantità massima di consumo di suolo ammissibile.

Quantità massima di consumo di suolo

La LR 14/2017 è entrata in vigore il 24 giugno 2017 e con successiva DGRV 668/2018 la Regione Veneto ha dato operatività alla stessa normativa. La DGRV 668 ha assegnato ad ogni comune la quantità massima di superficie naturale e semi naturale trasformabile (consumo di



suolo) in base allo strumento urbanistico vigente. Il Comune di Sedico ha successivamente adottato la variante di adeguamento del proprio PRG al Consumo di Suolo assegnato dalla Regione Veneto e richiesto, mediante le procedure determinate dalla stessa DGRV, una ulteriore quantità per il redigendo PAT. Pertanto, la quantità assegnata al Comune di Sedico è stata stabilita come segue:

| COMUNE | DGRV 668/2018 Allegato C PRG – consumo ammesso | DGRV 634/2020 quantità assegnata al PAT+PRG |
|--------|--|---|
| Sedico | 9,46 ha | 16,25 ha |

Il comune ha provveduto all'adeguamento del PRG vigente alla nuova normativa sul consumo di suolo adottando con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2020 la variante di adeguamento alla LR 14/2017, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 14 della stessa, e l'ha trasmessa alla Provincia di Belluno.

La variante è costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato n.1: Tavola 1 Perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata, scala 1:20.000;
- Elaborato n.2: Tavola 2 Perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata, scala 1:5.000;
- Elaborato n.3: Tavola 3 Perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata, scala 1:5.000;
- Elaborato n.4: Scheda informativa aggiornata "Allegato A" LR 14/2017 art. 4 co. 5;
- Elaborato n.5: Integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG – Articolo 3bis – Disposizioni sul contenimento del Consumo di Suolo.

Il comune ha contestualmente effettuato le seguenti attività di verifica provvedendo a rendere coerente le informazioni territoriali trasmesse alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 co 5 della LR 14/2017 con quanto indicato in sede di variante di adeguamento:

- che la quantità assegnata dalla DGRV 668/2018 (ha 9,46) di consumo di suolo sia inferiore alla SAUT calcolata in sede di PAT;
- la conferma/rettifica della scheda informatica di cui all'Allegato A della LR 14/2017 inviata alla Regione Veneto;
- la definizione con specifica tavola della "Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017";
- l'adeguamento normativo dell'art. 3bis delle NTA del PRG vigente.

L'art. 25 co. 13 delle NT riporta che "I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun A.T.O. rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano..." e al co. 28 che "La quantità massima di consumo di suolo di cui alla l.r. 14/2017 prevista per il Comune di Sedico, salvo diversa disposizione da parte della Regione Veneto, è pari ad un massimo di 26,26ha riducibili fino a 15,29ha in caso di ottimizzazione delle nuove densità insediative. Il rispetto del limite ammesso verrà verificato puntualmente da ciascun P.I. secondo quanto previsto all'art. 15 co. 5."

Con le integrazioni richieste dalla Provincia il Comune propone una limitata modifica normativa del PAT relativa agli artt. 15 e 29 delle NT, di cui si prende atto e per la quale si richiedono i successivi allineamenti:

prescrizione n. 32

Si integri l'art. 15 con un successivo comma 6, come di seguito riportato:



"6. Il P.A.T. di Sedico dispone di 16,25ha di consumo di suolo ammissibile ai sensi della DGRV 634/2020, previo monitoraggio". In relazione a tale quantità, il Piano degli Interventi (PI) dovrà essere corredato da una banca dati alfanumerica del consumo di suolo da tenere aggiornata ad ogni variante di PI e in ogni caso a cadenza biennale al fine di poter contestualmente contabilizzare e monitorare il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato. Inoltre il PI definirà le modalità operative per la contabilizzazione del consumo di suolo ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017, il quale prevede che "il calcolo del consumo di suolo sia ricavabile dal bilancio tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici naturalizzate". Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito, gli interventi previsti dall'art. 12 comma 1 LR 14/2017.

prescrizione n. 33

Si stralci il comma 28 dell'art. 25 delle NT in quanto riporta riferimenti errati del limite massimo del Consumo di Suolo rispetto a quanto assegnato dalla Regione Veneto al Comune di Sedico.

prescrizione n. 34

Sostituire negli elaborati del PAT e in particolar modo nelle NT, il riferimento alla SAU-SAT con la quantità massima di consumo di suolo ammissibile.

Area Agricola

Si ricorda che le destinazioni d'uso degli edifici posti in zona agricola sono quelle previste dal Titolo V della L.R. 11/2004. Nello specifico, e con riferimento alle case sparse e agli insediamenti in zona agricola, si precisa che gli interventi in tali aree devono essere disciplinati dalla normativa sull'edificabilità in zona agricola disposta dagli artt. 43, 44 e 45 L.R. 11/2004. In generale la legge urbanistica regionale prevede che gli interventi edilizi in area agricola siano svolti in funzione dell'attività agricola ed esclusivamente dall'imprenditore agricolo a titolo principale.

prescrizione n. 35

All'art. 21 "Edificabilità in zona agricola" delle NT, si modifichi il comma 7 come segue:

"7. Per le parti del territorio contraddistinto da aziende zootecniche localizzate a quota superiore ai 1.600 m nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa, in sede di redazione del PI e previo parere favorevole della Direzione Regionale Agroambiente, la regolazione della realizzazione nuova edificazione delle malghe oltre i 1.600m, intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:

- dei criteri e requisiti minimi di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004;
- dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti, con il rispetto delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di PI".

SUAP

L'art. 33 risulta adeguato rispetto all'impianto normativo vigente nazionale e regionale sullo sportello unico per le attività produttive.

Si precisa che, per quanto riguarda i territori montani, la normativa regionale ai sensi dell'art. 3 della LR 25/2014 prevede una esclusiva competenza comunale per quanto riguarda gli interventi SUAP finalizzati alla ristrutturazione, riconversione, riattivazione, ampliamento e



trasferimento di attività produttive, qualora gli interventi non siano in contrasto con la pianificazione territoriale di livello superiore.

prescrizione n. 36

Per un miglior allineamento dell'art. 40 delle NT "Criteri per la definizione di variante al PAT" alla L.R. 55/2012 e alla LR 25/2014 si aggiunga al comma 1 la seguente lettera i):

"1. Costituiscono variante al PAT le seguenti fattispecie di interventi:

i) Interventi disciplinati dallo "sportello unico" in variante al PAT (L.R. 55/2012 art. 4).

Inoltre, si aggiunga al comma 2 la seguente lettera h):

"2. Sono interventi di competenza del P.I....:

h) Interventi che costituiscano variante al PI nell'ambito di disciplina dello "sportello unico" (L.R. 55/2012 artt. 3-4 e art. 3 della LR 25/2014).

3) Attuazione e norme di flessibilità del PAT, rapporto con PI e PUA

L'art. 3 della L.R. 11/2004 prevede:

1. "Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti. [...]"

3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso."

La DGRV 828/2006 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 c.2 della LR11/2004 "Norme per il governo del territorio". Modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore", ancorché dedicata alla pianificazione comunale in relazione a quella sovracomunale, può essere presa a riferimento metodologico della relazione tra PI e PAT in quanto esplicita i principi di adeguamento (di cui dà la seguente definizione: "conformare le previsioni di un piano a quelle di un altro di livello superiore").

Citando: "Ancora in linea di principio è da sottolineare come le differenti scale di redazione degli strumenti inscrivano tra le operazioni di adeguamento anche quegli affinamenti ascrivibili alla maggiore precisione dello strumento di scala di maggior dettaglio. In altre parole sarà possibile modificare perimetri, spostare indicazioni progettuali, riconfigurare aree qualora ciò dipenda da una più dettagliata cartografia, secondo le indicazioni fornite dal piano sovraordinato."

Si ritiene pertanto che laddove il PAT ammette da parte del PI modifiche di individuazioni puntuali, senza specifici riferimenti ad elementi analitici, criteri e limiti entro i quali dette modifiche possano o debbano effettuarsi, queste saranno possibili solo all'interno delle operazioni relative al passaggio da una scala di rappresentazione territoriale ad una di maggior dettaglio e unicamente per quanto attinenti allo stesso passaggio di scala.

Ciò anche perché modifiche di previsioni strategiche del piano maggiori o differenti da quella così definita, laddove non fossero dal PAT puntualmente esplicitate, si porrebbero al di fuori dal percorso di legittimazione delle scelte di piano, non potendo venire considerate dalle dovute valutazioni ambientali (Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Incidenza Ambientale, Valutazione di compatibilità Idraulica, Valutazione di compatibilità Geologica,...).

prescrizione n. 37



Per quanto sopra indicato si integri l'art. 35 "Disposizioni attuative per il PI" al co. 1 nel modo seguente:

1. Le disposizioni del PAT sono recepite mediante il PI e si attuano attraverso i PICT ed i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente. Il PI verifica la perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata e può adeguare il loro margine per tener conto della variazione della scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi. Tali adeguamenti potranno comportare scostamenti dei limiti teorici del consolidato di modesta entità, entro un massimo di ml. 10, valutabili in sede di PI e funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità col tessuto residenziale esistente, fermo restando quanto ammissibile ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 11/2004, nel rispetto del limite quantitativo massimo di consumo di suolo ammissibile. Detti adeguamenti potranno comportare anche la limitata variazione del perimetro delle ATO di riferimento senza che ciò costituisca variante al PAT. Tutti gli interventi di adeguamento del margine del consolidato sono subordinati al rispetto delle disposizioni del Titolo II delle presenti Norme.

In base a quanto sopra evidenziato si modifichi pertanto l'art. 29 "Aree ad urbanizzazione consolidata" co. 4 lett. a) nel modo seguente:

4. Il PI:

a) verifica la perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata secondo le indicazioni del successivo art. 35;

In base a quanto sopra evidenziato si integri pertanto l'art. 32 "Aree produttive-Consolidato produttivo e Linee di sviluppo" comma 2 con la lett. s) nel modo seguente:

s) verifica la perimetrazione delle aree di consolidato produttivo secondo le indicazioni del successivo art. 35".

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (PICT)

L'art. 34 "P.I.C.T." prevede dei piani degli interventi tematici che comprendono interventi progettuali di rilevante importanza rispetto agli obiettivi del PAT. Nel caso del Comune di Sedico i 12 PICT individuati devono essere attuati nel rispetto del dimensionamento del piano, come indicato nel co. 5 dello stesso art. 34 e riguardano:

- a) Prati, pascoli ed aree boscate
- b) Progetto Piave-Cordevole
- c) Rete Naturalistica
- d) Centri Storici
- e) Paesaggio delle Ville
- f) Riqualificazione energetica e strutturale dei centri
- g) Mobilità urbana
- h) Coltive tradizionali
- i) Qualità delle aree produttive
- j) Viale dei servizi
- k) Piccola ricettività diffusa
- l) Rete percorsi del territorio e bike

Accordi pubblico/privati

Il PAT di Sedico individua nella tav. 4 e all'art. 30 comma 4 delle NT un ambito per intervento di rilocalizzazione di un'area residenziale oggetto di pianificazione attuativa vigente, per il



quale è ammesso lo spostamento dei volumi previsti dal PUA, previa formalizzazione di un accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

Il P.I. definirà successivamente le modalità di intervento, che non incideranno sul dimensionamento del PAT.

Pare opportuno indicare che, nella prassi, il ricorso a tale strumento in sede di PI sia da subordinarsi all'attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte, necessariamente condivise, di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal PAT e dal programma delle opere pubbliche. Inoltre, in linea generale, si sottolinea che i contenuti degli accordi pubblico/privato ex art. 6 L.R. 11/2004 devono essere formulati e tradotti in previsioni di PI a livello operativo nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni del PAT e previo confronto con gli strumenti di programmazione comunale.

Credito edilizio, perequazione e compensazione urbanistica

Le NT del PAT risultano coerenti con le indicazioni della normativa regionale in materia di credito edilizio, prevedendo alcuni specifici articoli: l'art. 22 "Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica", l'art. 23 "Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio" e l'art. 24 "Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica".

Si ricorda che le disposizioni del PAT risultano integrate anche dalle recenti leggi regionali n. 14/2017 e n. 14/2019 che prevedono l'istituto del credito edilizio e dalle relative disposizioni alle quali il Comune dovrà adeguarsi con le tempistiche previste dalle normative in sede di PI.

Varianti al PAT – art. 40 NT del PAT

Il piano definisce anche puntualmente all'art. 40 le tipologie di variante sia al PAT che al PI.

prescrizione n. 38

*Per una maggiore comprensione si modifichi il co.1 dell'art. 40 delle NT nel modo seguente:
Art. 40*

1. Costituiscono variante al PAT le seguenti fattispecie di interventi:

a) ~~Qualsiasi adeguamento ad una previsione di pianificazione di livello sovraordinato che rivesta un interesse sovralocale~~

Si fa presente che in sede di gestione del piano, le varianti al PI individuate alla lett. e) del co. 2 (opere pubbliche fino a 10.000 mq) devono rispettare vincoli, invariati e fragilità del piano.

Norme finali e transitorie – art. 43 NT del PAT

Le norme finali e transitorie gestiscono la fase di transizione del PAT fino all'approvazione del PI e regolano in generale alcuni temi specifici come contrasti normativi, sopravvenienza di nuove normative alle quali il PAT si intende automaticamente adeguato o nuovi vincoli di carattere sovraordinato.

La realizzazione di interventi del PRG compatibili con il PAT costituisce attuazione del PAT e attinge al dimensionamento complessivo delle singole ATO.

prescrizione n. 39

Si modifichi l'articolo 43 comma 10 come segue:

10. Sono da considerare appartenenti al consolidato, e da recepire come tali in sede di PI, i titoli legittimi urbanistici, edilizi ed i convenzionamenti rilasciati prima dell'adozione del PAT nelle aree diverse dalle agricole compresi in tutto o in parte nei limiti di ridefinizione del consolidato stesso ai sensi dell'art. 35, che attingono al dimensionamento complessivo del piano.



Relativamente alle competenze provinciali in materia di **AMBIENTE**, si rileva che il servizio Ecologia del Settore Acque Ambiente ha risposto con mail del 29/05/2020, alle richieste istruttorie di competenza. Si riporta di seguito quanto rilevato dagli uffici:

Matrice acque reflue:

Nella tav. 01 viene correttamente riportata l'unica vasca Imhoff presente sul territorio comunale e situata a Longano; diversamente:

- nella Relazione di Compatibilità Idraulica, al cap. 4.3, sono elencati tutti gli impianti di trattamento, ma non la vasca Imhoff di Longano;
- nel Rapporto VAS, al cap. 1.4.11, viene erroneamente individuata la vasca Imhoff di Longano come depuratore ed erroneamente indicato come corpo ricettore dello scarico il Fiume Piave, in luogo del corretto Torrente Gresal.

Nella tav. 01 vengono, inoltre, correttamente individuati i 3 depuratori presenti (Meli, Mas-Mastellà e Oselete) con i relativi vincoli di inedificabilità, normati all'art. 5 punto c), all'art. 14 e all'art. 35 delle NT.

Nel Rapporto Ambientale (cap. 1.4.10 e 1.4.11) risulta corretto il riferimento agli interventi futuri di aumento della capacità depurativa dell'impianto di Oselete e del nuovo collettore; tuttavia, quest'ultimo, che collegherà con 1.600m di condotta l'attuale punto di raccolta di Meli con la rete esistente che adduce all'impianto di Oselete (approvato in Conferenza di Servizi dal Consiglio di Bacino nel 2018) non viene citato nella Relazione di Compatibilità Idraulica (cap. 4.3).

prescrizione n. 40

Nella Relazione di Compatibilità Idraulica, al cap. 4.3, inserire la vasca Imhoff di Longano tra gli impianti di trattamento presenti nel territorio del comune di Sedico e nel Rapporto VAS, al cap. 1.4.11, inserire correttamente la vasca Imhoff di Longano, ora inserita come depuratore, e correggere il corpo ricettore dello scarico sostituendo il Fiume Piave con il Torrente Gresal.

prescrizione n. 41

Nella Relazione di Compatibilità Idraulica (elaborato 08), al cap. 4.3, inserire gli interventi futuri di aumento della capacità depurativa dell'impianto di Oselete e del nuovo collettore (approvato in Conferenza di Servizi dal Consiglio di Bacino nel 2018) come correttamente citati nel Rapporto Ambientale (cap. 1.4.10 e 1.4.11).

Matrice Rifiuti:

Il settore competente non ha inviato alcuna segnalazione relativamente a tale tematica. Si desume, pertanto, che il piano non abbia problematiche relativamente a tali aspetti di livello provinciale.

Cave:

Nel territorio comunale non risultano siti di cava. Si fa comunque presente che, attualmente, la materia per il settore estrattivo nella Regione Veneto è disciplinata dalla L.R. n. 13/2018 e non più dalla L.R. 44/82 citata all'art. 5.

prescrizione n. 42

Si modifichi l'art. 5 punto c) co. 5 delle NT, sostituendo il riferimento normativo della L.R. 44/82 con la L.R. n. 13/2018.



Relativamente alle competenze provinciali in materia di **PROTEZIONE CIVILE** si rileva che:
Il Comune di Sedico è dotato di Piano di protezione civile della Comunità approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 39 del 27/02/2012.

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R. 11/2011 le indicazioni e le prescrizioni in materia di assetto territoriale e di uso del suolo contenute nei piani comunali di protezione civile, costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione della pianificazione urbanistica comunale, le NT del PAT risultano sostanzialmente coerenti grazie alle indicazioni contenute all'art. 5 "Vincoli ambientali e pianificatori" commi 8 e 9 e all'art. 25 co. 6 "Standard urbanistici e consumo di suolo", considerato che:

- dovrà essere previsto un numero adeguato di aree e superfici destinate in caso di emergenza al ricovero della popolazione, e il PI dovrà considerare il ruolo multifunzionale di tali aree, evitando usi incompatibili con i fini della protezione civile;
- Il PI conferma le necessarie caratteristiche per le aree con ruolo multifunzionale di protezione civile, prevedendone gli opportuni adeguamenti.

Relativamente alle competenze provinciali in materia di **DIFESA DEL SUOLO, TURISMO, VIABILITA' E POLITICHE ENERGETICHE** in data 27/03/2020 con prot. 7714 è stato richiesto parere agli uffici competenti, ad oggi non pervenuti. Si desume, quindi, che il piano non abbia problematiche relativamente a tali tematiche di livello provinciale.

4) Le osservazioni al PAT

Sono pervenute complessivamente n. 39 osservazioni, delle quali 38 entro i termini e 1 fuori termine, alle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con deliberazione n. 16 del 06/03/2019.

La valutazione delle osservazioni da parte della Provincia è stata fatta con riguardo agli aspetti propriamente urbanistici. Si rileva che solo una osservazione ha ricadute ambientali, come riportato anche nel parere VAS n. 5 del 27/01/2020 "DATO ATTO che il Comune di Sedico con nota prot. n. 14012 del 23.07.2019 ha inviato dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che il numero complessivo delle osservazioni pervenute è n. 39 di cui n.1 riferita alla proposta di Rapporto Ambientale, ovvero con attinenza a questioni ambientali".

I criteri seguiti dalla Provincia per valutare le osservazioni sono di seguito riportati.

Sono state considerate **accoglibili** le osservazioni, o le parti di osservazione, portatrici di interessi collettivi, che:

- segnalano una non corretta e non adeguata valutazione di situazioni relative allo stato di fatto;
- segnalano errori tecnici, errori cartografici o segnalano riferimenti non corretti all'interno degli elaborati del PAT e in linea generale segnalano indicazioni migliorative della disciplina del PAT;
- riguardano suggerimenti migliorativi degli aspetti e assetti urbanistici del Comune, coerenti con gli obiettivi del Documento Preliminare.

Sono state considerate **non accoglibili** le osservazioni che:

- fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del PI o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda; rientrano in questa categoria le osservazioni di tipo puntuale che richiedono l'estensione nell'edificazione consolidata, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;
- non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerenti con gli obiettivi del



PROVINCIA DI
BELLUNO



- Documento Preliminare e tendenti a proporre ipotesi migliorative del piano;
- sono in contrasto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore o con gli atti di indirizzo regionali vigenti;
- comportano modifiche non coerenti con il quadro conoscitivo elaborato e modificano i principi formatori e la struttura fondante del PAT, in contrasto con gli obiettivi e le scelte del piano;
- sono contrastanti con la tutela delle invariante di natura paesaggistica, ambientale, agricolo produttiva, storico-monumentale e architettonica.

Si rileva che l'accoglimento delle osservazioni, così come proposto, non incide sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguarda aspetti complementari o costituisce una integrazione del progetto di Piano, modificando solo parzialmente gli elaborati che costituiscono il PAT.

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it

C.F. - P. IVA 93005430256

pag.44/58

Provincia
belluno^{di}
dolomiti

| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|---|----------------------|--|--|--|
| 1 | 22481 del 05.12.2018 | Mantenimento del terreno di proprietà in zona edificabile | L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con il criterio di perimetrazione del consolidato utilizzato nella redazione del P.A.T.; l'area comunque è immediatamente esterna al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata e rientra entro il limite ammesso per nuove edificazioni in sede di P.I. secondo quanto previsto dall'art 31 c.1 delle N.T. del P.A.T.. La richiesta potrà essere ripresentata in sede di P.I. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Viste le integrazioni inviate dal Comune si concorda con la controdeduzione comunale. |
| 2 | 22793 del 10.12.2018 | Si chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in base a quanto previsto dall'art. 338 del R.D. 1268/1934 in presenza di strade, fiumi, dislivelli ecc. | La deroga dalle distanze prevista dal citato articolo di legge è applicabile in caso di "costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di quelli già esistenti" e non si riferisce alla possibilità di riduzione del vincolo per quanto concerne le nuove costruzioni per le quali valgono i disposti dell'art. 5 c.5 delle N.T. del P.A.T. che richiamano il R.D. 1265/1934 e l'art. 41 c. 4bis della l.r. 11/2004; in ogni caso il P.A.T. riprende la riduzione del vincolo di inedificabilità assoluta prevista dal vigente P.R.G..Pertanto: a) all'interno della fascia di rispetto "ristretta" prevista dal P.A.T. che riprende la fascia ridotta di P.R.G. ed identificata nella tav. 1 "Vincoli" come "fascia di rispetto cimiteriale da PRG" sono ammessi, ai sensi dell'art. 338 c. 7 del R.D. 1265/1934, unicamente interventi sugli edifici esistenti relativi al loro recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo degli edifici stessi, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; b) esternamente alla fascia di rispetto "ristretta" e fino al limite della fascia di rispetto "allargata", oltre a quanto previsto per la fascia "ristretta" sono ammesse anche opere pubbliche o interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica ove l'interesse pubblico sia prevalente. Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione chiarendo ulteriormente la disciplina applicabile dal P.A.T. con la sostituzione del testo adottato all'art. 5 c.5 delle N.T. con il nuovo testo: "cimiteri e relativo rispetto. La disciplina degli interventi ammissibili segue i disposti del R.D. 1265/1934 e dell'art. 41 c.4ter della l.r. 11/2004; il P.A.T. avvalga la riduzione del vincolo stabilita dal vigente P.R.G..". | NON ACCOLTA Non si concorda con la controdeduzione comunale in quanto il vincolo cimiteriale costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta non eludibile; può essere ridotto solamente in particolari casi e per finalità pubbliche, come previsto dall'art. 338 del R.D. 1265/1934 dell'art. 41 c.4ter della l.r. 11/2004.". Si rimanda ai contenuti della presente relazione. |
| 3 | 23659 del 22.2.2018 | Si chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in base a quanto previsto dall'art. 338 del R.D. 1268/1934 in presenza di strade, fiumi, dislivelli ecc. | Si riprendono le controdeduzioni della precedente osservazione n. 2. Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.2 |

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

www.provincia.belluno.it 45/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|----|--------------------|---|--|--|
| 4 | 74 del 02.01.2019 | Si chiede l'inserimento in "consolidato" residenziale dei mappali di proprietà | L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con il criterio di perimetrazione del consolidato utilizzato nella redazione del P.A.T.. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. |
| 5 | 75 del 02.01.2019 | Si chiede l'inserimento in "consolidato" residenziale dei mappali di proprietà | L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con il criterio di perimetrazione del consolidato utilizzato nella redazione del P.A.T.. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. |
| 6 | 76 del 02.01.2019 | Si chiede l'inserimento in "consolidato" residenziale dei mappali di proprietà | L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con il criterio di perimetrazione del consolidato utilizzato nella redazione del P.A.T.. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. |
| 7 | 77 del 02.01.2019 | Si chiede l'inserimento in "consolidato" residenziale dei mappali di proprietà | L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con il criterio di perimetrazione del consolidato utilizzato nella redazione del P.A.T.. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. |
| 8 | 152 del 04.01.2019 | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermetrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon. | In considerazione delle motivazioni addotte dall'osservante, nonché di un ulteriore approfondimento idrogeologico ed idraulico, si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione modificando gli elaborati di P.A.T.: a) con la perimetrazione di una nuova area di non idoneità definita come "aree non idonee a fragilità idraulica" integrativa della tav.3 "Fragilità" secondo quanto previsto all'All.1; b) con l'integrazione normativa del c.7 dell'art. 12 con il seguente testo : "Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 c.5, nelle aree individuate come "aree non idonee a fragilità idraulica" in tav.3 della Fragilità sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia "conservativa" che non prevedano la demolizione e ricostruzione: tutti gli interventi ammessi non potranno incrementare il carico urbanistico preesistente". | ACCOLTA PARZIALMENTE Il tema potrà essere affrontato con il piano degli interventi, in conformità alla prescrizione n. 3 della presente relazione a cui si rinvia. |
| 9 | 153 del 04.01.2019 | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermetrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon. | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. 8. | ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8 |
| 10 | 154 del 04.01.2019 | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermetrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon. | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. 8. | ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8 |
| 11 | 178 del 05.01.2019 | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermetrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. | ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui |

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

www.provincia.belluno.it 46/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|----|--------------------|--|--|--|
| | | Prapavei/Boscon. | 8. | all'osservazione n.8 |
| 12 | 218 del 07.01.2019 | Si chiede l'intervento dell'Amministrazione per addivenire alla definizione dell'uso e della proprietà relativa alla parte di area ancora di proprietà privata. | In considerazione dell'importanza della destinazione prevista, a conferma anche delle previsioni del vigente P.R.G., ai fini strategici dello sviluppo turistico ricreativo e dei relativi servizi dell'ATO di appartenenza, si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione ferme restando le disposizioni normative relative alla reiterazione dei vincoli pubblici su proprietà private. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale in quanto si riconosce in capo al comune la responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio. |
| 13 | 219 del 07.01.2019 | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermimtrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon. | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. 8. | ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8 |
| 14 | 220 del 07.01.2019 | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermimtrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon. | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. 8. | ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8 |
| 15 | 327 del 08.01.2019 | Si chiede di modificare la penalità edificatoria dell'area ed il vincolo relativo alla fascia di rispetto stradale | Con riferimento al primo punto si propone di ACCOGLIERE l'osservazione con la modifica della perimetrazione della tav. 3a della "Fragilità" in "area idonea a condizione" secondo quanto riportato nell'all. 4 in ragione della dimensione circoscritta delle possibili problematiche meglio valutabili dalla specifica indagine geologica e geotecnica richiesta dalla normativa in caso di nuovi interventi Con riferimento al secondo punto si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione dal momento che le relative disposizioni puntuali potranno essere oggetto di miglior valutazione in sede di P.I. o di applicazione di normative specifiche quali la l.r. 14/2009 nel rispetto della normativa sovraordinata. | Punto a) ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla prescrizione n. 3 del presente documento. Punto b) NON ACCOLTA Le fasce di rispetto stradale e gli interventi all'interno delle stesse sono definiti dal D.Lgs. 285/1992 "Codice della Strada" e dal relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione" comprese ss.mm.ii.. La disciplina pertanto non compete al PAT. |
| 16 | 431 del 09.01.2019 | Si chiede di ampliare la zona "F" destinata ad attività sportiva ricomprendendo un edificio contermini che potrà essere utilizzato per servizi all'attrezzatura stessa. | In considerazione delle motivazioni addotte dall'osservante e dell'interesse pubblico sotteso si propone di ACCOGLIERE l'osservazione con la modifica della perimetrazione dell'area a servizi secondo quanto previsto all' All. 2 (Tavola 4a "Trasformabilità"). | ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale in quanto si riconosce in capo al comune la responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio. Prescrizione <i>Si modifichi la tavola 04 come indicato nell'allegato n. 2 alle controdeduzioni e conseguentemente il dimensionamento dell'ATO corrispondente.</i> |
| 17 | 500 del | Si chiede l'inserimento in "consolidato" residenziale | L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con il | NON ACCOLTA |

PROVINCIA DI BELLUNO

S, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

www.provincia.belluno.it 47/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|----|--------------------|---|---|--|
| | 10.01.2019 | dei mappali di proprietà | criterio di perimetrazione del consolidato utilizzato nella redazione del P.A.T.; l'area comunque è immediatamente esterna al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata e rientra entro il limite ammesso per nuove edificazioni in sede di P.I. secondo quanto previsto dall'art 31 c.1 delle N.T. del P.A.T.. La richiesta potrà essere ripresentata in sede di P.I.. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | Si concorda con la controdeduzione comunale. |
| 18 | 520 del 10.01.2019 | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermite delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon. | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. 8. | ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8 |
| 19 | 598 del 11.01.2019 | Si chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in base a quanto previsto dall'art. 338 del R.D. 1268/1934 in presenza di strade, fiumi, dislivelli ecc. | Si riprendono le controdeduzioni della precedente osservazione n. 2. Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.2. |
| 20 | 599 del 11.01.2019 | Si chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in base a quanto previsto dall'art. 338 del R.D. 1268/1934 in presenza di strade, fiumi, dislivelli ecc. | Si riprendono le controdeduzioni della precedente osservazione n. 2. Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.2. |
| 21 | 617 del 11.01.2019 | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermite delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon. | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. 8. | L'osservazione non chiede quanto sintetizzato ma che il sedime del fabbricato di proprietà venga inserito nell'aggregato urbano vicino o che vengano almeno tolti i vincoli. Punto a) NON ACCOLTA L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con la strategia del PAT relativa ai limiti di ridefinizione del margine che, ai sensi dell'art. 31 delle NT costituiscono limiti per i quali non è consentita la ridefinizione. Punto b) ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8. |
| 22 | 618 del 11/01/2019 | Si osserva la carenza della procedura di partecipazione. | Osservazione generale: il Cap. 4 "Rapporto sulla Partecipazione" evidenzia il percorso partecipativo. Contestualmente sono evidenziati gli interventi da parte dei partecipanti che nella gran parte dei casi hanno riguardato richieste di illustrazione di dettaglio degli interventi previsti dal P.A.T., tutti già valutati negli scenari alternativi e comunque discendenti dagli indirizzi di base del Documento Preliminare. Quando ciò non è avvenuto ed a fronte di una richiesta comportante modifica degli elaborati (si | NON ACCOLTA Il Documento Preliminare, il Rapporto Ambientale Preliminare ed il PAT hanno ottenuto i pareri della Commissione Regionale VAS n. 28 del 26/02/2014 e n. 5 del 27/01/2020 redatti secondo la procedura prevista dall'allegato B della DGRV 791/2009 che ha attestato la conformità della fase di consultazione e partecipazione. |

PROVINCIA DI BELLUNO

S, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
 Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
 C.F. e P. IVA 93005430256
www.provincia.belluno.it 48/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|---|-----------------|--|---|---|
| | | | veda incontro del 17/10/2018 al Centro Parrocchiale di Roe) il documento registra che se ne è tenuto conto con la successiva variazione della relativa previsione cartografica. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | |
| | | Osservazione punto 2.1: Revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e riperimetrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapave/Boscon, | Osservazione punto 2.1: si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione secondo quanto già controdedotto alla precedente osservazione n.8, | L'osservazione, diversamente da quanto sintetizzato dal Comune, chiede soltanto la rizonizzazione delle aree "togliendo l'inidoneità come penalità ai fini edificatori nonché il pesante grado idrologico indicato". ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8. |
| | | Osservazione punto 2.2: si osserva che le classi utilizzate per la definizione delle penalità edificatorie non sono congruenti con quelle previste dagli atti di indirizzo, | Osservazione punto 2.2: l'osservazione si riferisce alla formulazione iniziale degli "Atti di Indirizzo" che sono stati successivamente modificati facendo oggi riferimento al "Prontuario per la redazione della documentazione geologica, del quadro conoscitivo e degli aspetti Geologici del progetto dei Piani di Assetto Territoriale (PAT)" che ne ha modificato l'impostazione originale secondo le disposizioni puntualmente recepite dal P.A.T. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale precisando che le indicazioni Regionali per la redazione della documentazione geologica a corredo del PAT sono reperibili al seguente sito: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/tutela-rischio-geologico |
| | | Osservazione punto 2.3: si riprendono le motivazioni del punto 2.1 chiedendo di rivedere la normativa per consentire manutenzioni e ristrutturazioni senza ulteriori indagini. | Osservazione punto 2.3: si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione secondo quanto già previsto alla precedente osservazione 8. | NON ACCOLTA L'osservazione chiede la riscrittura degli interventi previsti dall'art. 12 co. 7 permettendo senza ulteriori indagini geologiche gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. L'osservazione non viene accolta in quanto in aree non idonee la ristrutturazione edilizia determinerebbe un aumento del carico urbanistico considerando che tra gli interventi ammessi in tale categoria vi è anche l'aumento delle unità abitative. |
| | | Osservazione punto 2.4: in merito alla previsione di rilocalizzazione di un'area residenziale prevista dal PAT si osserva come essa determini nuovo consumo di suolo, non sia idonea per errata localizzazione, abbia problemi di accessibilità ed insista in parte su un'area a standard di parcheggio esistente. | Osservazione punto 2.4: il volume da rilocalizzare prevede il trasferimento di parte di un PUA vigente localizzato in un'area attraversata in tutta la sua larghezza dalla linea elettrica a 132 Kv, dotata di scarsa qualità dei terreni (come rilevabile sia dalla carta Geomorfologica che della Fragilità), di pessima accessibilità e certamente poco prossima ai principali servizi; l'area inoltre è parzialmente ricompresa entro un ambito naturalistico di interesse regionale. Di contro la nuova proposta localizzativa è situata su terreni idonei, non presenta vincoli sovraordinati, è prossima ai principali servizi e presenta certamente una migliore accessibilità. Gli interventi sul terreno di partenza, originariamente un acquitrino paludoso abbandonato, hanno riguardato allo stato attuale la sua sola bonifica con convogliamento delle acque | NON ACCOLTA L'osservazione, diversamente da quanto sintetizzato dal Comune richiede lo stralcio dell'area di arrivo e la rilocalizzazione della volumetria all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata o, in alternativa, lo spostamento dell'intera area di arrivo verso via Oberdan, ponendola a ridosso dell'edificato, riducendo la volumetria da trasferire. Non accolta in quanto la richiesta contrasta con gli obiettivi e le strategie del piano. |

PROVINCIA DI BELLUNO

S, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
 Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
 C.F. e P. IVA 93005430256
www.provincia.belluno.it 49/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|---|-----------------|---|---|--|
| | | | <p>meteoriche e livellamento del terreno senza riporto di materiali stabilizzati; non ne è di fatto, pertanto, compromessa la vocazione agricola, ma addirittura facilitato un recupero a tal fine. Le "scelte frettolose e certamente non di un corretto e responsabile fine di riqualificazione" citate dall'osservante non si ritiene pertanto siano da riferirsi alla nuova proposta di localizzazione.</p> <p>Relativamente a quest'ultima si può osservare che: - il vigente P.R.G. del 1992 prevede che le relative aree siano azionate come zone agricole di tipo E3, e cioè - con riferimento all'art. 11 c.1 della L.r. 24/1985 - come "aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali"; - relativamente agli accessi viari si segnala che con le nuove politiche, sia in atto che in previsione, relative ai flussi di traffico indotti da Luxottica, non sono previsti aumenti di carico su via Villa ma anzi, nel medio periodo, una significativa riduzione;</p> | |
| | | <p>Osservazione punto 2,5: si osserva che il PAT non indichi i criteri per gli interventi produttivi in zona impropria</p> | <p>Osservazione punto 2,5: il P.A.T. interviene sulle attività in zona impropria a) definendo specifiche modalità di intervento per il recupero dei casi più rilevanti e previsti dal P.R.G. (ex-Eurobloc, ex Calce Sois, Tappole) b) definendo i criteri essenziali per altri interventi che, qualora esistenti, per la loro minore rilevanza vanno individuati da parte del P.I. e da esso disciplinati puntualmente in sede operativa. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione.</p> | <p>NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.</p> |
| | | <p>Osservazione punto 2,6: si osserva che il PAT non individui gli edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo</p> | <p>Osservazione punto 2,6: il P.A.T. ha operato una ridefinizione del consolidato (p.es. in zona Roe) ricomprendendo nel consolidato edifici attualmente azionati in zona agricola e che si ritiene non compatibili con tale azionamento consentendone quindi il cambio di destinazione d'uso. Tali interventi sono di carattere strategico e funzionali alla logica di perimetrazione del consolidato di PAT. Gli interventi puntuali, poiché vanno valutati con il supporto di un'apposita scheda agronomica, possono incidere sul sistema dei servizi e delle reti pubbliche, dipendono dall'interesse al cambio di destinazione da parte del privato, dipendono dalla possibilità di garantire i pubblici servizi, sono demandati a specifica richiesta in fase di P.I. secondo quanto previsto dai c. 13, 14 e 15 dell'art. 21 delle N.T.. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione.</p> | <p>ACCOLTA L'osservazione segnala indicazioni migliorative della disciplina del PAT; pertanto si prescrive di modificare l'art. 21 co. 1 lett b) nel seguente modo: Prescrizione <i>b) Individua domanda al PI, secondo i criteri indicati ai successivi commi 13, 14 e 15, l'individuazione degli q# edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo [...]</i></p> |
| | | <p>Osservazione punto 2,7: si segnala l'incongruenza fra tav. 1 e tav. 4 del PAT in merito ad una previsione di fascia di rispetto stradale</p> | <p>Osservazione punto 2,7: non vi è contraddizione in quanto la tavola dei vincoli segnala un vincolo immediato esistente (valevole p.es. se, in salvaguardia prima del P.I., si intervenisse nell'area in oggetto sulla base di altre normative quali "Piano Casa",</p> | <p>NON ACCOLTA Le fasce di rispetto stradale e la disciplina degli interventi all'interno delle stesse sono definiti dal D.Lgs. 285/1992 "Codice</p> |

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
C.F. e P. IVA 93005430256
www.provincia.belluno.it 50/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|----|--------------------|---|--|--|
| | | <p>Osservazione punto 2,8: si evidenzia un errore per aver riportato sulla tav. 1 il perimetro della zona di attenzione di un'area a rischio di incidente rilevante, in quanto tale zona non costituisce un vincolo,</p> <p>Osservazione punto 2,9: l'osservazione lamenta la redazione del PAT in mancanza del Piano di Zonizzazione Acustica segnalando la carenza del PAT visto che, come segnala l'osservante, "l'attuale normativa di settore impone che gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi al PZA e non viceversa". Si segnala un contrasto normativo poiché si prevede la redazione del PZA in attuazione del PI e non del PAT.</p> | <p>normativa sulle zone agricole ecc.) o che persisterebbe nel caso che i primi P.I. non attivassero la previsione di rilocalizzazione. Essendo tale intervento soggetto a PUA esso potrà confermare la fascia di rispetto evidenziata o modificarla secondo quanto previsto entro i centri abitati dal Codice della Strada. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione.</p> <p>Osservazione punto 2,8: L'art. 22 del D.lgs 105/2015 ed il richiamato D.M. 9/5/2001 prevedono, allo stato attuale: 1) che gli strumenti urbanistici comprendano uno specifico Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" e che i gestori degli impianti interessati aggiornino ogni due anni i documenti conoscitivi previsti dal Decreto, il P.A.T. evidenzia l'area di attenzione come principio di prevenzione demandando allo strumento operativo (P.R.G. o P.I.) il recepimento dello specifico RIR aggiornato secondo i nuovi dati del gestore. In ogni caso l'art. 5 c. 5 e 6 delle N.T. evidenziano che nel frattempo il vincolo applicabile è solamente quello effettivamente previsto dalla normativa di riferimento. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione.</p> <p>Osservazione punto 2,9: l'art. 36 delle N.T. prevede che il P.A.T. persegua ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso e che venga attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica, evidenziando inoltre specifici comandi per i P.I.. Sono infatti i P.I. gli strumenti che "attuano" il P.A.T. ed è pertanto in quella sede che si dovrà attivare consonanza e conformità - come rapporto bidirezionale - con i P.Z.A. (e valutati eventuali disposti di P.Z.A. che siano stati attivati nel frattempo sulla base della pianificazione operativa vigente). Si segnala inoltre che in base alla normativa regionale vigente (art. 3 c.4 della L.r. 21/99) "A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica." evidenziando in tal modo una prevalenza degli strumenti urbanistici sul PZA che ne dovrà tener conto. In ogni caso, in merito alla necessità di rimandare a dopo il PI la redazione del PAT con gli aggravati che ne conseguono, si segnala anche la vigenza dell'art. 48 c.5 bis della L.r. 11/2004 che precisa che ad approvazione del PAT il PRG diventa PI per le parti compatibili. In funzione di quanto controdedotto si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione.</p> | <p>della Strada" e dal relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione" comprese ss.mm.ii.. Qualsiasi intervento deve pertanto conformarsi alla normativa sovraordinata vigente.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA La tavola 01 riporta la scarica con la relativa fascia di rispetto e, in sovrapposizione, la localizzazione dell'attività a rischio di incidente rilevante con una fascia di rispetto che dovrà essere allineata a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015 ed alla presente istruttoria.</p> <p>NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.</p> <p>NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale.</p> |
| 23 | 619 del 11.01.2019 | Si chiede la possibilità di intervenire direttamente sul terreno edificabile di proprietà confermato dal PAT superando i vincoli esistenti causati dal | Si tratta di un intervento puntuale di competenza del R.I. La richiesta potrà essere pertanto ripresentata in sede di P.I.. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. |

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
 Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
 C.F. e P. IVA 93005430256
www.provincia.belluno.it 51/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|----|---|---|---|---|
| | | frazionamento fondiario. | Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | La tematica non è di competenza del PAT. |
| 24 | 620 del 11.01.2019 | Si chiede di attivare da subito l'accordo art. 6 della l.r. 11/2004 per avviare l'intervento di rilocalizzazione previsto dal PAT. | La richiesta non interviene in riferimento a modifiche al P.A.T. ma a disposizioni procedurali conseguenti e pertanto si propone di considerare l'osservazione come NON PERTINENTE . | NON ACCOLTA Ai sensi dell'art. 6 co. 3 l'accordo previsto deve fare parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione. |
| 25 | 621 del 11.01.2019 | Si chiede di confermare l'edificabilità prevista dal vigente PRG. | L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con il criterio di perimetrazione del consolidato utilizzato nella redazione del P.A.T.; l'area comunque è immediatamente esterna al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata e rientra entro il limite ammesso per nuove edificazioni in sede di P.I. secondo quanto previsto dall'art 31 c.1 delle N.T. del P.A.T.. La richiesta potrà essere ripresentata in sede di P.I. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Viste le integrazioni inviate dal Comune si concorda con la controdeduzione comunale. |
| 26 | 622 del 11.01.2019 | Si chiede di chiarire la destinazione delle aree di proprietà in conformità al vigente PRG | Il perimetro del centro storico del P.A.T. riprende esattamente nelle aree in questione i corrispondenti perimetri del P.R.G. vigente; vengono comunque fatte salve le previsioni della pianificazione attuativa vigente. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. |
| 27 | 628 del 11.01.2019 | Si chiede di destinare a residenziale la quota parte residua di un'area produttiva in gran parte già completata con tale destinazione | Si tratta di un intervento puntuale di competenza del P.I. che può disciplinare una limitata compresenza di destinazioni diverse anche in area produttiva. La richiesta potrà essere pertanto ripresentata in sede di P.I. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA L'art. 32 delle NT del PAT non prevede la destinazione residenziale all'interno di aree produttive. |
| 28 | 660 del 12.01.2019 | Si chiede che venga verificata in fase di P.I. la congruità della previsione di un "orlo di scarpata" come individuato nella tav. 2 del PAT | Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione demandando alla scala del P.I. la verifica della correttezza della previsione di PAT. | NON ACCOLTA L'osservazione segnala un possibile errore cartografico e di valutazione, pertanto: Prescrizione <i>Il Comune a seguito di specifica indagine puntuale da parte del geologo, verifichi la congruità dell'osservazione e pertanto l'effettiva inesistenza o dimensione dell'orlo di scarpata e modifichi conseguentemente la tav. 02.</i> |
| 29 | 683 del 4.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | Si chiede l'eliminazione della previsione di un'area a servizi pubblici in un ambito che ne è già sufficientemente dotato | In relazione alle motivazioni addotte, alla previsione di una dotazione di aree a standard più che adeguata, all'eccentricità dell'area in oggetto rispetto alle potenziali utilizzazioni, alle difficoltà di accesso viario, si propone di ACCOGLIERE l'osservazione con la modifica della tav. 4a della "Trasformabilità" secondo quanto previsto all'Al.3. | ACCOLTA L'area in oggetto costituiva area a standard all'interno del perimetro del PUA identificato nel vigente PRG dalla ZTO C2-EEc/1/03, che non è stato confermato dal PAT. Prescrizione |

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

www.provincia.belluno.it 52/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|----|--|--|--|---|
| | | | | <i>Si modifichi la tavola 04 come indicato nell'allegato n. 3 alle controdeduzioni e conseguentemente il dimensionamento dell'ATO corrispondente.</i> |
| 30 | 684 del 14.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | Si chiede l'ampliamento della zona di consolidato residenziale con rinuncia alla previsione produttiva prevista in parte sullo stesso lotto. | L'inserimento in "consolidato" dell'area in oggetto contrasta con il criterio di perimetrazione del consolidato utilizzato nella redazione del P.A.T.; l'area comunque è immediatamente esterna al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata e rientra entro il limite ammesso per nuove edificazioni in sede di P.I, secondo quanto previsto dall'art 31 c.1 delle N.T, del P.A.T.. La richiesta potrà essere ripresentata in sede di P.I.. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Il PAT individua l'area in oggetto in parte come area di espansione produttiva e in parte in area agricola, riducendo la reale estensione della zto C1-SF/1-03 del PRG vigente. Si segnala che in sede di adeguamento del PRG al consumo di suolo, ai sensi della LR 14/2017, è stata invece confermata l'intera ZTO C1 quale area di consolidato, come pure la vicina area industriale per la quale il PAT prevede una freccia di espansione. E' sempre facoltà dell'osservante presentare richiesta per la riduzione dell'area a destinazione produttiva ai sensi della L.R. 4/2015. |
| 31 | 685 del 14.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | Si chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in base a quanto previsto dall'art. 338 del R.D. 1268/1934 in presenza di strade, fiumi, dislivelli ecc. | Si riprendono le controdeduzioni della precedente osservazione n. 2. Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n,2 |
| 32 | 686 del 14.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | Si chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in base a quanto previsto dall'art. 338 del R.D. 1268/1934 in presenza di strade, fiumi, dislivelli ecc. | Si riprendono le controdeduzioni della precedente osservazione n. 2. Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n,2 |
| 33 | 687 del 14.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | Si chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in base a quanto previsto dall'art. 338 del R.D. 1268/1934 in presenza di strade, fiumi, dislivelli ecc. | Si riprendono le controdeduzioni della precedente osservazione n. 2. Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n,2 |
| 34 | 688 del 14.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | Si chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in base a quanto previsto dall'art. 338 del R.D. 1268/1934 in presenza di strade, fiumi, dislivelli ecc. | Si riprendono le controdeduzioni della precedente osservazione n. 2. Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n,2 |

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

www.provincia.belluno.it 53/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|----|---|---|--|--|
| | 12.01.2019) | | | |
| 35 | 689 del 14.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermimetrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon. | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. 8. | ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8 |
| 36 | 690 del 14.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | Si chiede la revisione e riformulazione dell'art. 12 della normativa e ripermimetrazione delle aree non idonee previste dalla tavola della "Fragilità" nell'area Prapavei/Boscon con particolare attenzione al mappale di proprietà ove la morfologia in pendenza del terreno non comporta problematiche idrauliche. Contestualmente si chiede che in caso di prescrizione di sopraelevazione della quota base degli immobili per ragioni di tutela idraulica si elimini dal computo volumetrico la maggior cubatura necessaria a tal fine. | In considerazione delle motivazioni addotte dall'osservante, nonché di un ulteriore approfondimento idrogeologico ed idraulico, si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione modificando gli elaborati di P.A.T.: a) con la perimetrazione di una nuova area di non idoneità definita come "aree non idonee a fragilità idraulica" integrativa della tav.3 "Fragilità" secondo quanto previsto all'All.1; b) con l'integrazione normativa del c.7 dell'art. 12 con il seguente testo : "Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 c.5, nelle aree individuate come "aree non idonee a fragilità idraulica" in tav.3 della Fragilità sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia "conservativa" che non prevedano la demolizione e ricostruzione: tutti gli interventi ammessi non potranno incrementare il carico urbanistico preesistente"; c) con la ripermimetrazione dell'area "non idonea" in prossimità dell'insediamento in oggetto secondo quanto riportato all'All. 1; d) con il rimando al P.I. - quale strumento urbanistico competente - delle valutazioni relative alle possibili compensazioni volumetriche. | ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8 |
| 37 | 691 del 14.01.2019 (pervenuta il 12.01.2019) | L'osservazione chiede che, in vista del recupero dell'area con possibili destinazioni produttive - commerciali - direzionali, anche con accordi P/P che escludano insediamenti di medie/grandi strutture della distribuzione alimentare, possa essere rivisto e riformulato l'art. 12 della normativa e riclassificata l'area prevista come "non idonea" dalla tavola della "Fragilità" in ragione degli interventi di sistemazione già avvenuti che l'hanno messa in sicurezza idraulica. | Si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione: a) riprendendo le controdeduzioni della precedente osservazione n. 8; b) precisando con un ulteriore alinea all'art. 30 c.2 " limitatamente all'area ex-Eurobloc, a destinazione produttiva e valutata come tale in sede VAS, è consentita la destinazione residenziale solo per il titolare/custore delle attività produttive che saranno disciplinate dal P.I. secondo gli obiettivi di cui al primo alinea del presente comma". | Punto a) ACCOLTA PARZIALMENTE Si rinvia alla proposta di controdeduzione provinciale di cui all'osservazione n.8 Punto b) NON ACCOLTA Non si concorda con la proposta di controdeduzione comunale in quanto l'argomento non è oggetto di richiesta da parte dell'osservante. Peraltro, con riferimento alla effettiva richiesta dell'osservante che chiede di "chiarire l'interpretazione dell'art. 13 c.5 evidenziando che il parere del Genio Civile, qualora positivo, possa consentire |

PROVINCIA DI BELLUNO

S, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

www.provincia.belluno.it 54/58



| N | N. prot. e data | SINTESI osservazione | Proposta comunale | Valutazioni provinciali |
|----|---------------------|---|---|--|
| | | | | variazione della classe di pericolosità senza variante al PAT" si rinvia alla prescrizione n. 3 del presente documento. |
| 38 | 751 del 14.01.2019 | Richiesta di cambio del grado di protezione | Si tratta di un intervento puntuale di competenza del R.I. La richiesta potrà essere pertanto ripresentata in sede di P.I.. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | NON ACCOLTA Si concorda con la controdeduzione comunale. La tematica non è di competenza del PAT. |
| 39 | 1760 del 30.01.2019 | In ragione della frammentazione fondiaria dell'area e degli interessi ed obiettivi diversi da parte delle singole proprietà si chiede: a) di poter attivare il P.R.U.S. anche con interventi edilizi diretti; b) di mantenere la sola previsione del P.R.U.S. eliminando quella concomitante del "riordino di zona agricola"; c) di individuare l'ambito come soggetto solo a "rigenerazione urbana" (art. 2 l.r. 14/2017) e non a "riqualificazione ambientale" (art. 36 l.r. 11/2004); d) precisare che per i manufatti di archeologia industriale sono ammissibili anche interventi edilizi diretti. | a) l'art. 30 c.2 ultimo alinea prevede già che "Il P.I. potrà determinare, in assenza di P.R.U.S., le specifiche modalità di intervento", ivi compresa quella dell'intervento diretto con un adeguato dettaglio non compatibile con la scala del P.A.T.; si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione; b) il mantenimento della sola previsione di P.R.U.S. non inficia le finalità di Piano: si propone di ACCOGLIERE l'osservazione; c) si rimanda alla controdeduzione al precedente punto b); d) essendo le possibili modalità di intervento o soggette a PUA o dirette, l'avversativa "o" prevista in normativa già consente quanto richiesto. Si propone di NON ACCOGLIERE l'osservazione. | Punto a) NON ACCOLTA Spetta al PI, come indicato dall'art. 30 co. 2 seconda alinea, la perimetrazione di ciascun ambito assoggettato a PRUS e in assenza di PRUS definire le specifiche modalità di intervento. Punto b) NON ACCOLTA In quanto l'art. 30 delle NT non prevede gli "Ambiti di miglioramento della qualità urbana" e neppure ambiti di "riordino della zona agricola". Prescrizione <i>Si corregga la leggenda della tavola 04 nel modo seguente:</i>  Ambiti per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola di riqualificazione ambientale (art.30) <i>Si integri l'art. 30 co. 1 inserendo la lett. c) ambiti di rilocalizzazione</i> Punto c) ACCOLTA Si conferma la previsione di "ambito di rigenerazione urbana" prevista dalla tavola 04 (art. 30 NT). Prescrizione <i>Si corregga la tavola 04 eliminando l'ambito di riqualificazione ambientale dall'area in oggetto in quanto si tratta solo di ambito di rigenerazione urbana come sopra prescritto.</i> Punto d) NON ACCOLTA Si veda controdeduzione al punto a. |

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
C.F. e P. IVA 93005430256
www.provincia.belluno.it 55/58



5) Le previsioni pianificatorie dei PATI/PAT dei comuni limitrofi, relativamente ai temi di confine.

Il PAT del Comune di Sedico confina:

- a nord con i comuni di Rivamonte Agordino e La Valle Agordina il cui PATI, redatto assieme al Comune di Gosaldo e denominato "Conca Agordina" è stato approvato dalla Conferenza di Servizi in data 13/03/2015;
- a nord-est con il Comune di Longarone il cui PATI, redatto assieme al Comune di Soverzene e denominato "PATI Longaronese" è stato ratificato con D.G.P. n. 91 del 19/07/2013;
- a est con il comune di Belluno dotato di PRG;
- a sud con i comuni di Limana e Borgo Valbelluna, dotati del PATI "Limana-Trichiana" e del PATI "Mel-Lentiai" approvati rispettivamente dalla CdS in data 29/05/2017, poi ratificato con D.C.P. n. 24 del 30/05/2017 e dalla CdS in data 17/06/2016 poi ratificato con D.G.P. n. 26 del 21/06/2016;
- a ovest con i comuni di Santa Giustina, Sospirolo e Gosaldo (per il quale si rimanda al punto 1 del presente elenco), dotati di PRG vigente.

Per quanto riguarda i temi di confine relativi ai dissesti, alla compatibilità geologica ed alla rete ecologica, si segnala la generale coerenza tra le pianificazioni comunali interessate.

6) Altri rilievi

prescrizione n. 43

L'art. 48 della L.R. 11/2004 prevede la possibilità per i comuni di adottare delle varianti fino all'approvazione del PAT. Pertanto si prescrive che: Ai sensi dell'art. 48 co.1 e 1bis delle L.R. 11/2004, il PAT e relative banche dati vengano aggiornate alle eventuali varianti al PRG intervenute a seguito della adozione del PAT stesso, una volta che le stesse siano approvate, senza che tale aggiornamento costituisca variante al PAT.

ASPETTI PROCEDIMENTALI

Fermo restando quanto dichiarato dal Comune di Sedico in sede di integrazioni, relativamente agli immobili di proprietà dell'Amministrazione Provinciale interessati dal piano si propone di adottare il metodo della concertazione con la Provincia nella formazione dei PI, per la definizione dei contenuti dei piani per le aree di riqualificazione e riconversione, per i servizi e per tutti gli ambiti comprendenti proprietà dell'ente.

Si rammenta inoltre che a norma dell'art. 18 comma 5 L.R. 11/2004 copia integrale dei Piani degli Interventi, una volta approvati, dovranno essere trasmessi alla Provincia.

prescrizione n. 44

Tutte le modifiche, correzioni ed aggiornamenti agli elaborati del PAT derivanti dal presente parere dovranno essere riportati nei corrispondenti elaborati di piano e nei livelli informativi del Quadro Conoscitivo del PAT



ALLEGATI:

1. parere di compatibilità idraulica della Regione Veneto Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità organizzativa Genio Civile di Belluno, prot. n. 403944 del 04/10/2018;
2. parere di compatibilità sismica della Regione Veneto Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità organizzativa Genio Civile di Belluno, prot. n. 384100 del 21/09/2018;
3. parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nella quale sono confluite le Autorità di bacino regionali e interregionali soppresse in esito al D.M. 294/2016, prot. n. 2684 del 17/05/2019, acquisito al prot. comunale 8275 del 18/05/2019;
4. parere dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, prot. n. 25869 del 07/02/2019;
5. parere dell'ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi acquisito al prot. comunale n. 8240 del 18/05/2019;
6. parere ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno acquisito al prot. comunale 8273 del 18/05/2019;
7. parere motivato n. 5 del 27/01/2020 della Commissione Regionale VAS ai sensi della DGRV 791/2009 sul Rapporto Ambientale del PAT;
8. Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica della Regione Veneto n. 80 del 05/06/2019 in merito alla validazione del Quadro conoscitivo;
9. parere Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto prot. 323743 del 14/08/2020;
10. parere della Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo prot. n. 0487464 del 16/11/2020, acquisito al prot. prov. n. 28829 del 16/11/2020;
11. parere della Regione Veneto Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali prot. n. 352953 del 07/08/2019 relativo agli aspetti forestali e alle terre di uso civico;
12. parere Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 463492 del 30/10/2020;
13. parere della Regione Veneto Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità organizzativa Forestale di Belluno n. 455903 del 27/10/2020 relativo al vincolo idrogeologico e forestale con allegate "aree non vincolo";
14. "Relazione di adeguamento alle prescrizioni CTP 5 del 26.08.2020".

CONCLUSIONI:

- visti gli atti e gli elaborati in premessa;
- considerate le risultanze dell'istruttoria;
- ritenuto di assumere le considerazioni sopra esposte quale contenuto del parere richiesto al Comitato Tecnico Provinciale;
- vista la L.R. 11/2004 e s.m.i. e la LR 14/2017;
- viste la DGRV 791/2009, la DGRV 1366/2018, la DGRV 668/2018 e la DGRV 634/2020;
- visto il PTCP approvato con DGRV n.1136 del 23/03/2010;
- vista la DGP n. 267 del 29/09/2010.



IL COMITATO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla approvazione ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004 del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico con le suddette prescrizioni anche in ordine alla controdeduzione alle osservazioni pervenute, e recependo le prescrizioni contenute nei pareri allegati.

Resta demandata al Comune la responsabilità dell'adeguamento e della messa in coerenza di tutti gli elaborati in conseguenza alle modifiche derivanti dal presente parere e dei suoi allegati e dalle controdeduzioni alle osservazioni, ivi compreso l'adeguamento delle banche dati.

Belluno, 18/11/2020

I componenti del CTP

Daniela De Carli

Anna Za

Antonella Bortoluzzi

Wanda Antoniazzi

Karin Battistin










